

**METAMORFOSI MAFIOSE: UNO STATUS
QUAESTIONIS SULL'APPLICAZIONE
GIURISPRUDENZIALE DELL'ART. 416 BIS C.P.**



*Alessio Di Nino**

**MAFIA METAMORPHOSIS: A STATUS QUAESTIONIS ON THE JURISPRUDENTIAL
APPLICATION OF ARTICLE 416 BIS OF THE ITALIAN CRIMINAL CODE**

In recent times, organised crime has proven to be particularly fluid, both in terms of the variegated subjective structure and with regard to the activities and operational strategies pursued. For such eclectic realities, the so-called 'atypical mafias', the applicability of Article 416 bis of the Criminal Code appears to be controversial in doctrine and case law. Adopting this approach, the first part of the paper will be devoted to the analysis of the peculiarities of the main manifestations of 'non-traditional mafias' (foreign or ethnic, delocalised, indigenous). The second part of this research, on the other hand, will propose different solutions with a view to a possible and, in some ways, desirable reform of the subject matter. These possibilities for future reforms, some more radical, others more conservative, aims at safeguarding the founding principles of constitutionally oriented criminal law (first and foremost, taxativeness and determinacy), considering at the same time margins of flexibility to adequately repress the new chameleonic criminal groups.

KEYWORDS Art. 416 bis Italian Criminal Code – Non-traditional or atypical mafias – Intimidating force – Mafia indexes – Functional equivalents

SOMMARIO 1. L'archetipo mafioso e l'evoluzione della realtà criminale organizzata. Le "varianti" rispetto al modello normativo *ex c. 3 art. 416 bis c.p.* – 2. L'internazionalizzazione del crimine organizzato: *identikit* delle mafie etniche o straniere. – 2.1. L'applicazione giurisprudenziale del delitto di associazione mafiosa alle c.dd. mafie etniche. – 2.1.1. Adattamento del requisito della forza intimidatrice: l'evoluzione in senso mafioso del sodalizio straniero e la possibile rilevanza della fama criminale acquisita in patria. – 2.1.2. "Bacino d'utenza" delle cc.dd. mafie etniche: riflessi della condizione di particolare vulnerabilità delle vittime sull'intensità della forza intimidatrice estrinsecata dal gruppo e il grado di pervasività del controllo del territorio e della comunità necessario per l'attribuzione del "marchio mafioso". – 3. La criminalità organizzata "in trasferta": le cc.dd. mafie delocalizzate. – 3.1. Il dibattito giurisprudenziale attorno al requisito della carica intimidatoria della cellula delocalizzata: necessaria esteriorizzazione o mera potenzialità? – 3.2. Il controllo del territorio e il grado di autonomia della cellula delocalizzata: possibili ricadute sull'applicazione del delitto di associazione mafiosa. – 4. La poliedrica fisionomia delle cc.dd. mafie autoctone. – 5. Prospettive *de jure condendo*. – 5.1. L'introduzione per via legislativa di una nuova fattispecie *ad hoc* per la criminalità organizzata. – 5.2. Puntualizzazione legislativa degli "indici di mafiosità". – 5.3. Sinergie con il diritto processuale: l'esperibilità dell'accertamento peritale (CTU) per l'interpretazione di nozioni socio-criminologiche afferenti al paradigma normativo mafioso. – 5.4. L'individuazione di "equivalenti funzionali" all'art. 416 bis c.p. – 5.4.1. La corruzione sistemica come strumento di intimidazione? Possibili strategie di contrasto alla criminalità dei colletti bianchi. – 6. Conclusioni: le occasioni di lucro mafioso derivanti da pandemia e guerra.

* Dottorando di ricerca nell'Università di Bologna

1. L'archetipo mafioso e l'evoluzione della realtà criminale organizzata. Le "varianti" rispetto al modello normativo *ex c. 3 art. 416 bis c.p.*

Utilizzando un'ardita metafora, si potrebbe affermare che, nello studio dell'art. 416 *bis c.p.*, il giurista vesta i panni dell'archeologo in occasione di uno scavo stratigrafico: nello strato più antico e profondo si trova la mafia siciliana, sul cui archetipo è stata strutturata l'intera norma, mentre più in superficie si posizionano le altre c.dd. mafie storiche (camorra campana, 'ndrangheta calabrese e, da ultimo, sacra corona unita pugliese). Infine, nello strato più superficiale e recente, si trova quel fenomeno complesso e variegato che si può definire come "nuove mafie" o "mafie non tradizionali".

Ciò premesso, sono individuabili due differenti "varianti" che possono caratterizzare le nuove realtà criminali e che rendono più complessa la loro sussunzione nell'ambito di operatività dell'art. 416 *bis c.p.*:

1. sul versante del *modus essendi*, è sovente riscontrabile nei sodalizi di nuova formazione una struttura organizzativa fluida, non necessariamente gerarchizzata e disposta a mutare a seconda delle specifiche contingenze e affari da gestire. Allo stesso modo, le nuove realtà mafiose non sono sempre connotate dall'adozione di rigidi rituali affiliativi di ingresso, né dall'utilizzo di simbolismi intimidatori;

2. sul versante del *modus operandi*, è innegabile una tendenza all'imprenditorialità¹, che porta i nuovi gruppi criminali a prediligere una strategia di inabissamento, tramite una fitta e oscura rete di rapporti con il mondo della politica e dell'imprenditoria (i c.dd. colletti bianchi). È opportuno sin da subito effettuare una precisazione, a scanso di equivoci: lo sfruttamento di legami collusivi, sovente tramite lo strumento corruttivo, rientra da lungo tempo nel piano strategico anche delle c.dd. mafie tradizionali. Qui si disquisisce di qualcosa di profondamente diverso, ovvero se l'impiego prevalente di strategie corruttive, da parte di sodalizi privi di una lunga storia criminale, possa costituire esso stesso strumento di intimidazione, sostituendosi alla più bieca violenza².

¹ Sui "marcatori" comuni ai gruppi criminali di nuova formazione, si segnala TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, 2015, Milano, cap. II, §§ 10, 11.

² Non a caso i gruppi criminali che adottano un simile *modus operandi*, tutto incentrato sull'offerta di beni e servizi illegali e sullo sfruttamento massivo dello strumento corruttivo sono stati suggestivamente definiti come "mafie mercatiste", "affariste" o "silenti". Su questa nebulosa figura e sulle possibili vie comunicative di veicolazione del messaggio mafioso si vedano DAMANTE E., *Quando manca l'intimidazione a proposito della cd. "mafia silente" o "mercatista"*, in *disCrimen*, 03 marzo 2020, § 5, pp. 20-21; SCARPINATO R., *Crimini dei colletti bianchi e attacco alla democrazia*, in DINO A. (a cura di),

Con un raffronto di natura zoologica, si è soliti rappresentare la mafia, nella sua iconografia più tradizionale, come una piovra, dotata di molti tentacoli con cui si infiltra, stante la sua innata vocazione parassitaria, in settori anche molto differenti tra di loro, ma funzionali ad accrescere la sua ricchezza e potere, a discapito del tessuto sano del Paese, che ne risulta inevitabilmente strangolato. Aggiornando una simile metafora, si potrebbe affermare che oggi la criminalità organizzata presenta più le sembianze di un camaleonte, sempre in grado di mimetizzarsi con l'ambiente circostante, sovente assumendo vesti apparentemente rispettabili, al fine di sfuggire al suo "predatore naturale", ovvero il potere repressivo dello Stato. È proprio questo carattere poliforme della nuova realtà criminale organizzata a rendere complesso il lavoro del giurista che, con matita e righello, tenta di tracciare una netta linea di confine all'applicabilità del delitto di associazione mafiosa *ex art. 416 bis c.p.*

Rebus sic stantibus, nei §§ che seguono si analizzeranno le tre principali manifestazioni di nuove realtà criminali, per le quali si è sollevato in giurisprudenza il problema circa la loro riconducibilità al delitto di associazione mafiosa legislativamente delineato: mafie etniche o straniere, mafie delocalizzate, mafie autoctone.

2. L'internazionalizzazione del crimine organizzato: identikit delle mafie etniche o straniere

La progressiva crescita del fenomeno migratorio in Italia e la creazione di una società sempre più multietnica ha determinato rilevanti conseguenze anche in ambito giuridico, lucidamente attenzionate da accorta dottrina³. Per quanto qui di interesse, va segnalato l'insediamento di gruppi criminali composti prevalentemente ma non esclusivamente da cittadini stranieri, dediti alla commissione di svariati reati (come il controllo delle tratte nell'ambito dell'immigrazione clandestina o lo sfruttamento della schiavitù e della prostituzione)⁴. Di ciò ha preso atto lo stesso legislatore che, con

Criminalità dei potenti e metodo mafioso, Milano-Udine, 2009; SCARPINATO R., *Evoluzione della mafia tradizionale a sistema criminale transnazionale*, in *Asud'europa. Settimanale di politica, cultura ed economia*, Centro Studi Pio Latorre, 2, 2016.

³ Tra i vari contributi che trattano il tema si segnala, per la sua vocazione interdisciplinare, CURI F., MARTELLONI F., SBRACCIA A., VALENTINI E., *I migranti sui sentieri del diritto. Profili socio-criminologici, giuslavoristici, penali e processualpenalistici*, II ed., Giappichelli, 2021.

⁴ Simili consessi presentano alcuni caratteri comuni, opportunamente messi in rilievo dagli attuali studi socio-criminologici e dalla casistica giurisprudenziale sul tema, come la fluidità organizzativa, la scarsa propensione a tessere legami infiltranti con il mondo politico-istituzionale, il radicamento "a macchia di leopardo" e prevalentemente in regioni del centro-nord Italia a non tradizionale presenza

la L. n. 125/2008, ha esteso espressamente la disciplina prevista per le associazioni mafiose ai sodalizi stranieri⁵.

2.1 - *L'applicazione giurisprudenziale del delitto di associazione mafiosa alle c.dd. mafie etniche*

In presenza di una realtà fenomenica estremamente variegata e di coordinate legislative relativamente esigue, i percorsi argomentativi e gli esiti a cui è pervenuta la giurisprudenza, in ordine all'applicabilità dell'art. 416 *bis* c.p. alle c.dd. mafie straniere, si sono rivelati per nulla univoci⁶. Ciononostante, si possono ricavare alcuni punti fermi:

- in primo luogo, si è qualificato il delitto di associazione mafiosa come

mafiosa, l'ambito di operatività sostanzialmente incentrato sulla c.d. "criminalità consensuale", ossia l'offerta di servizi illeciti (come il traffico di armi, di droga e di esseri umani) acquistati da terzi. Quest'ultima espressione viene efficacemente utilizzata da DEL RE E.C., *Il crimine organizzato straniero ovvero le mafie di importazione*, in *Gnosis, Riv.it. di intelligence*, 2006, p. 4.

⁵ Sulla portata della novella del 2008 si sono confrontate tre diverse teorie: sul punto cfr. CORVI A., *Associazione di tipo mafioso*, in *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica - d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125*, a cura di MAZZA O. - VIGANO' F., Giappichelli, 2008, p. 50 e MELILLO G., *Le "mafie di area balcanica"*, relazione all'incontro di studio del CSM sul tema "Nuove mafie: le organizzazioni criminose straniere operanti in Italia", 12-14 gennaio 2009, Roma, in www.appinter.csm.it/incontri (secondo cui il riferimento alle mafie straniere avrebbe una "valenza pedagogica" per una più incisiva repressione della criminalità organizzata da parte dell'autorità giudiziaria, con alleggerimento dell'onere probatorio circa i requisiti costitutivi del reato per i sodalizi etnici); INSOLERA G. - GUERINI T., *Diritto penale e criminalità organizzata*, Giappichelli, 2a edizione, pp. 96-97 e SCAGLIARINI L., *La "mafia" cinese*, relazione all'incontro di studio del CSM sul tema "Nuove mafie: le organizzazioni criminose straniere operanti in Italia", 12-14 gennaio 2009, Roma, in www.appinter.csm.it/incontri (per cui l'aggiunta del riferimento alle mafie anche straniere determinerebbe un'estensione della tipicità della fattispecie, consentendo la punibilità di soggetti che, pur non avendo costituito nel nostro Paese un'associazione mafiosa, forniscono un supporto logistico a sodalizi operanti all'estero); DIAN S., *Osservazioni sugli elementi caratterizzanti il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso*, in *La difesa penale*, 1984 (secondo cui il ritocco del 2008 imporrebbe il passaggio di un congruo lasso di tempo, in modo da garantire il radicamento nel territorio del sodalizio straniero e l'acquisizione, da parte di quest'ultimo, di un *nomen*).

⁶ Non a caso, in dottrina, MERENDA I. - VISCONTI C., *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, in www.diritto penale contemporaneo.it 2019, § 4.1, pp. 10-11, con efficace capacità espositiva, sintetizzano il percorso giurisprudenziale fin qui compiuto in tema di mafie etniche nei seguenti termini: "non si è trattato di un'operazione ermeneutica ispirata ad una sorta di indiscriminata "liberalizzazione" applicativa [...], bensì di una felpata rivisitazione del testo normativo che, scrollandosi di dosso l'ipoteca esperienziale maturata sulle grandi organizzazioni mafiose meridionali, ha consentito una sorta di "riduzione in scala" nell'accertamento fattuale dei requisiti oggettivi del reato, senza però tradirne il nucleo di tipicità".

fattispecie a struttura mista che, per essere integrato, richiede una prova rigorosa dell'estrinsecazione della forza intimidatrice, non essendo a tal fine sufficiente la mera intenzione di avvalersi del potenziale intimidatorio, in assenza del raggiungimento di un alone di diffuso timore nell'ambiente circostante;

- in secondo luogo, nonostante all'ultimo comma dell'art. 416 *bis* c.p., come novellato nel 2008, si faccia riferimento alla sola “*forza intimidatrice promanante dal vincolo associativo*”, dottrina e giurisprudenza ritengono in via pressoché unanime che anche per i sodalizi stranieri si debba provare il raggiungimento di una situazione di assoggettamento e omertà causalmente riconducibili allo sfruttamento dell’“arsenale” intimidatorio.

2.1.1 - Adattamento del requisito della forza intimidatrice: l'evoluzione in senso mafioso del sodalizio straniero e la possibile rilevanza della fama criminale acquisita in patria

Al fine di valutare gli opportuni adattamenti del requisito della forza intimidatrice alle c.dd. mafie etniche risulta particolarmente utile ancorare l'analisi giuridica alla realtà fenomenica, che mostra una articolazione del percorso di “mafio-genesi” dei gruppi criminali stranieri in due distinti stadi⁷:

1. in una prima fase genetica, due o più soggetti, sovente di cittadinanza straniera, danno vita ad una associazione per delinquere semplice, dedita alla commissione di un numero indeterminato di delitti;

2. trascorso un certo lasso di tempo più o meno lungo, dopo aver acquisito sul campo una vera e propria fama criminale, il gruppo adotterà un uso più mirato della “bruta” violenza, dal momento che, anche senza gesti eclatanti, i consociati saranno oramai consci della temibile riserva di violenza di cui l'associazione dispone e che, pur essendo latente, la stessa è disposta ad utilizzare ogni volta in cui si renderà necessario. Solo in questa seconda fase potrà darsi luogo all'applicazione dell'art. 416 *bis* c.p.

In questo quadro, i singoli atti di violenza e minaccia, che i sodali hanno posto in essere nella realizzazione del programma criminoso, pur non essendo necessari ai fini dell'applicazione del delitto *ex art. 416 bis* c.p., risultano comunque utili per provare l'avvenuta “mafiosizzazione” del gruppo. Un simile terreno, tuttavia, risulta

⁷ In dottrina una simile ricostruzione dello sviluppo delle mafie etniche viene fatta propria da GRASSO G., *Compatibilità tra struttura del reato di cui all'art. 416 bis e i moduli organizzativi della criminalità straniera*, in AAVV, *Studi in onore di L. Arcidiacono*, 2010, Torino, p. 1170 e ss., § 4

notevolmente scivoloso ed è necessario prestare particolare attenzione: la giurisprudenza, infatti, ritiene che un uso “catartico e pedagogico” della violenza sia sintomo non di un rispetto già acquisito dall’associazione, ma dell’aspirazione, non ancora raggiunta, a conseguire una autonoma carica minoritaria⁸.

Inoltre, lo sfruttamento del metodo mafioso nei singoli delitti non è condizione sufficiente per attribuire carattere mafioso all’associazione *in re ipsa*, dovendosi in simili situazioni fare applicazione dell’art. 416 c.p., unitamente all’aggravante *ex art.* 7 d.l. 152/1991⁹.

Va infine segnalata un’ultima questione, che assume particolare importanza con riferimento alla criminalità organizzata straniera, ossia se, per ritenere integrato il requisito della forza intimidatrice di cui al c. 3 dell’art. 416 *bis* c.p., possa assurgere a criterio dirimente la fama criminale acquisita in patria dal sodalizio. Una parte della giurisprudenza¹⁰, seppur isolata, ha risolto la questione in senso positivo, a condizione che sussista uno stretto legame con la comunità d’origine sia da parte dei sodali “in trasferta” nel nostro Paese, che da parte delle vittime immigrate in Italia. Sempre secondo la giurisprudenza in parola, tale fama criminale acquisita all’estero dovrebbe assumere cittadinanza nei processi celebrati dai giudici nostrani tramite un parametro etnico-antropologico, gli studi specialisti di settore, ossia la letteratura scientifica che avalli e certifichi il raggiungimento di una simile reputazione criminale ad opera della consorteria straniera¹¹.

⁸ Simili, dirimenti, principi sono stati ribaditi e ripercorsi dal Tribunale di Bari, chiamato ad esprimersi, il 28 marzo 2003, sul caso *Chen Jan Zhong*, imperniato su un gruppo criminale di cittadini cinesi levantini attivo in Puglia.

⁹ Per una panoramica sull’istituto in parola si veda, *ex multis*, RECCIA E., *L’aggravante ex art. 7 D.L.N. 152 del 13 maggio 1991: una sintesi di “inafferrabilità del penalmente rilevante”*, in *Dir. pen. cont.*, fasc. 2/2015, p. 251 e ss.

¹⁰ Trib. Rimini, 14 marzo 2006, *Abiassov e altri*, in *Foro it.*, 2007, II, p. 510, con nota di DI FRESCO F. P., chiamato a decidere circa l’applicabilità del delitto di associazione mafiosa al c.d. “gruppo di Mosca”, composto da cittadini dell’Est Europa dediti al controllo, anche violento, della vendita di oggettistica da parte di connazionali sordomuti nell’Italia settentrionale.

¹¹ La *ratio* e le criticità di una simile teoria sono lucidamente esaminate da attenta dottrina: sul punto PETRALIA S., *La criminalità organizzata di origine straniera: il fenomeno delle nuove mafie tra paradigma socio-criminologico e paradigma normativo*, in *Indice pen.*, 2013, vol. 16, fasc. 1, § 6.3.1 e AMATO G., *Mafie etniche, elaborazione e applicazione delle massime di esperienza: le criticità derivanti dall’interazione tra “diritto penale giurisprudenziale” e legalità*, in *Dir. pen. cont.*, fasc. 1/2015, p. 280.

2.1.2 - “Bacino d’utenza” delle c.dd. mafie etniche: riflessi della condizione di particolare vulnerabilità delle vittime sull’intensità della forza intimidatrice estrinsecata dal gruppo e il grado di pervasività del controllo del territorio e della comunità necessario per l’attribuzione del “marchio mafioso”

La condizione di particolare fragilità delle vittime dei sodalizi stranieri¹² non può trasformarsi in un surrogato dei requisiti *ex c. 3 art. 416 bis c.p.*, che dovranno in ogni caso essere provati¹³, anche se la forza intimidatrice potrà essere decisamente più attenuata e blanda, raggiungendo comunque l’effetto intimidatorio sui destinatari individuati.

Inoltre, se per alcune pronunce¹⁴ risulta sufficiente, ai fini della configurabilità del delitto di associazione mafiosa, che l’attività del gruppo si rivolga esclusivamente nei confronti della comunità migrante, secondo un’opposta teoria¹⁵ la forza di intimidazione dovrebbe essere diretta anche verso esponenti della popolazione locale autoctona.

Si debbono infine registrare delle oscillazioni giurisprudenziali anche con riferimento al numero di individui assoggettati e, di conseguenza, al grado di pervasività del controllo necessario per far scattare la severa risposta sanzionatoria *ex art. 416 bis c.p.*:

- un primo orientamento¹⁶ ritiene scarsamente rilevante il numero attuale di

¹² Dovuta a plurime ragioni, come lo *status* di clandestini, le credenze magico-religiose tipiche della propria etnia o cultura d’origine, la tendenziale chiusura mentale di alcune comunità di immigrati e la conseguente diffidenza nei confronti delle istituzioni ospitanti.

A ciò, poi, si aggiunge un’ulteriore tema, quello dell’utilizzo distorto del fattore simbolico-religioso per porre il sodalizio in una posizione di supremazia nei confronti delle proprie vittime. Risulta allora opportuno chiedersi se la minaccia del precetto religioso possa integrare quella forza intimidatrice richiesta dal c. 3 dell’art. 416 *bis* c.p. ai fini dell’applicazione del delitto di associazione mafiosa. Al riguardo, in una pronuncia della Suprema Corte (Cass. pen., sez. VI, 13 dicembre 1995, *Abo El Nga Mohamed*, cit.) si è optato per la soluzione negativa, rilevando una dicotomia tra la minaccia, sia pure ingiusta, di una sanzione religiosa, frutto della libera scelta del fedele e ricollegabile al pluralismo religioso costituzionalmente tutelato, e la forza intimidatrice *ex art. 416 bis c.p.*, implicitamente valutata dal legislatore come “ingiusta, vessatoria e violenta”. Non sono tuttavia mancate pertinenti critiche da parte di attenta dottrina, che ha sottolineato come il richiamo ai principi di libertà religiosa sia fuor di luogo nella misura in cui l’arbitrario sfruttamento del precetto religioso esula dal patrimonio valoriale autentico delle religioni (cfr. BLAIOTTA R., *La Suprema Corte torna ad occuparsi dei rapporti tra istituzioni religiose ed associazioni criminali*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 3634, il cui rilievo critico è riportato e fatto proprio da PETRALIA S., *La criminalità organizzata di origine straniera*, cit., § 6.4).

¹³ Sul punto concorda GRASSO G., *Compatibilità tra la struttura del reato di cui all’art. 416 bis e i moduli organizzativi della criminalità straniera*, cit., § 4.1.

¹⁴ In questo senso Cass. pen., sez. VI, 13 dicembre 1995, *Abo El Nga Mohamed*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 3628 e ss.

¹⁵ Trib. Bari, 28 marzo 2003, *Chen Jan Zhong*, cit.

¹⁶ Cass. pen., sez. VI, 30 maggio 2001, *Hsiang Khe Zhi* e altri, cit.

vittime, assumendo centrale importanza la c.d. diffusività dell'intimidazione, ossia il numero indeterminato di vittime che, stante la notevole capacità infiltrante ed espansiva della criminalità organizzata, potrà in un futuro imminente essere avviluppato dalla *societas sceleris*;

- in base ad una differente linea di pensiero¹⁷, il controllo del territorio rappresenterebbe un requisito implicito della fattispecie *ex art. 416 bis c.p.*, anche se esso andrebbe inteso come dominio non necessariamente di un'area geografica in quanto tale, quanto piuttosto di una comunità, anche ristretta (come quella degli immigrati).

3. La criminalità organizzata “in trasferta”: le c.dd. mafie delocalizzate

Di fatto, pur con tutte le imprecisioni che inevitabilmente derivano da simili operazioni di schematica astrazione, sono ravvisabili tre possibili ramificazioni della criminalità organizzata nel Nord Italia¹⁸, specie sul versante del metodo mafioso, per ciascuna delle quali si deve fornire una risposta diversa in ordine all'applicabilità dell'art. 416 *bis c.p.*:

1. cellule delocalizzate che, nel territorio di nuovo insediamento, non hanno ancora estrinsecato una autonoma forza intimidatrice. In questa situazione, ad avviso di chi scrive, la soluzione preferibile, nonostante non manchino pronunce di senso contrario, è quella di non ritenere configurabile l'art. 416 *bis c.p.*, ma, tutt'al più, l'associazione per delinquere “semplice”;

2. gruppi che ingenerano nei consociati provenienti delle aree geografiche “colonizzate” una condizione di assoggettamento e omertà derivante dallo sfruttamento della fama criminale propria della casa madre. In queste ipotesi, la questione si sposta su un piano diverso: si tratta di un'unica associazione di stampo mafioso con ramificazioni in territori diversi, oppure di due distinti gruppi?

3. Realtà associative delocalizzate che adottano una duplice strategia

¹⁷ In giurisprudenza, sono fautori di una simile lettura Cass. pen., sez. V, 13 marzo 2007, n. 15595, *I.E.I.*, in *Dir. imm. e citt.*, 2008, p. 209; Cass. pen., sez. V, 5 maggio 2008, *A.H.* e altri, in *www.dejure.giuffre.it*; Cass. pen., sez. II, 29 febbraio 2008 *H.K.* e altri, in *www.dejure.giuffre.it*. In dottrina, invece, abbraccia un simile filone CAPUTO A., *Criminalità degli stranieri in Italia e delitto di associazione di tipo mafioso*, in *Dir. immigr. e cittad.*, 2008., p. 123.

¹⁸ La partizione viene prospettata da DELL'OSSO A., *I “limiti” del reato di associazione di tipo mafioso di fronte alle “mafie in trasferta”*, in *Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata*, 2016, vol. 2, n. 4, § 3, p. 75.

criminale¹⁹, da un lato sfruttando il famigerato “marchio” mafioso della casa madre e dall’altro ponendo in essere condotte tali da ingenerare un autonomo alone di diffuso timore.

3.1 - *Il dibattito giurisprudenziale attorno al requisito della carica intimidatoria della cellula delocalizzata: necessaria esteriorizzazione o mera potenzialità?*

Il tema dell’utilizzo della forza intimidatrice da parte di una cellula delocalizzata in un territorio di nuovo insediamento costituisce un vero e proprio “pomo della discordia”, sia in dottrina che in giurisprudenza²⁰. Più precisamente, nel corso del tempo, si sono confrontate tre differenti posizioni:

1. secondo un primo orientamento, di tipo restrittivo, sarebbe necessario l’utilizzo in concreto del metodo mafioso da parte della filiale delocalizzata anche nel nuovo contesto di operatività²¹.

¹⁹ Si tratta di un caso paradigmatico di “dualismo associativo”. Sul punto AMARELLI G., *Mafie delocalizzate all'estero: la difficile individuazione della natura mafiosa tra fatto e diritto*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2019, fasc. 3, p. 1237.

²⁰ Non a caso per ben due volte, nel 2015 e nel 2019, tramite due ordinanze di rimessione, è stato sollecitato l’intervento, in chiave nomofilattica, delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, per stabilire se, ai fini della configurabilità del delitto di associazione mafiosa da parte di una cellula delocalizzata di una mafia tradizionale fosse sufficiente il collegamento con la casa madre, oppure si richiedesse l’esteriorizzazione nel territorio di nuovo insediamento di tutti i requisiti indicati al c. 3 dell’art. 416 *bis* c.p. Ciononostante, in entrambe le occasioni, il Primo Presidente della Suprema Corte ha optato per la mancata rimessione alle Sezioni Unite e la conseguente restituzione degli atti alla sezione remittente. Sulla prima rimessione del 2015 si veda VISCONTI C., *Mafie straniere e 'ndrangheta al nord*, cit., § 3.5.2, pp. 376-377, mentre per la più recente riproposizione della questione nel 2019: AMARELLI G., *Mafie delocalizzate: le sezioni unite risolvono (?) il contrasto sulla configurabilità dell’art. 416 bis c.p. “non decidendo”*, in www.sistemapenale.it, 18 novembre 2019; DAMANTE E., *Quando manca l’intimidazione*, cit., § 5.3, pp. 31-37; GIGLIO V., *Il silenzio è d’oro? La mafia silente al vaglio delle Sezioni Unite*, in www.filodiritto.com, 24 luglio 2019; NINNI L., *Alle sezioni unite la questione della configurabilità del delitto di associazione di tipo mafioso con riguardo ad articolazioni periferiche di un sodalizio mafioso in aree “non tradizionali”*, in *Dir. pen. cont.*, 2019; VISCONTI C., *La mafia “muta” non integra gli estremi del comma 3 dell’art. 416 bis c.p.: le sezioni unite non intervengono, la I sezione della Cassazione fa da sé*, in www.sistemapenale.it, 2020.

²¹ Vari sono gli argomenti che si pongono ad avallo di questa tesi, tra cui: A) il carattere strumentale del metodo mafioso rispetto al perseguimento degli scopi associativi normativamente predeterminati; B) la maggiore severità del trattamento sanzionatorio rispetto alla fattispecie di cui all’art. 416 c.p.; C) la più considerevole aderenza al dato letterale, ove si utilizza l’espressione “si avvalgono della forza intimidatrice” all’indicativo e non al condizionale; D) la conformità con i principi costituzionali di materialità e tassatività. Tutti questi aspetti vengono puntualmente illustrati dalle numerose pronunce che hanno abbracciato una simile opzione esegetica, tra cui si segnalano: Cass. pen., sez. V, 13 febbraio 2006, n. 19141, *Bruzzaniti*; Cass. pen., sez. I, 10 luglio 2007, n. 34974, *Brusca*, Rv. 237619; Cass. pen.,

L'esteriorizzazione della forza intimidatrice, tuttavia, non implica necessariamente il compimento di atti violenti, ma semplicemente la realizzazione di attività materiali funzionali atte a dimostrare l'attualità della capacità intimidatoria del sodalizio e la percezione collettiva dell'efficienza criminale dello stesso²².

L'inevitabile corollario di una simile teoria consiste nella ricostruzione dell'art. 416 *bis* c.p. come fattispecie mista, ossia per la quale è richiesta la prova non solo della mera costituzione del vincolo associativo, ma anche l'inizio dell'esecuzione, da parte degli affiliati, di un'attività materiale, che si riverberi nel mondo esterno;

2. una differente opzione esegetica²³, di tipo estensivo, ritiene sufficiente che, ai fini della configurabilità del delitto in parola, la cellula insediata in aree geografiche diverse dalle "roccaforti" mafiose posseda una carica intimidatoria in forma potenziale, purché sia data prova in giudizio sia della sussistenza dei connotati distintivi propri della casa madre, sia del collegamento con quest'ultima, detentrica di un famigerato "marchio" mafioso idoneo a creare un alone di diffuso timore, trasferito in via osmotica anche alle filiali²⁴.

sez. II, 24 aprile 2012, n. 31512, *Barbaro*, Rv. 254031; Trib. Torino, 8 ottobre 2012, *Bandiera e altri*, inedita, puntualmente analizzata, con numerosi richiami testuali, da VISCONTI C., *Mafie straniere e 'ndrangheta al nord*, cit., § 3.2, pp. 364-365; Cass. pen., sez. VI, 5 giugno 2014, n. 30059, *Bertucca*, Rv. 262398; Cass. pen., sez. VI, 5 giugno 2014, *Albanese e altri*, cit.; Cass. pen., sez. VI, 22 gennaio 2015 (dep. 4 maggio 2015), n. 18459 (processo c.d. *Cerberus*); Cass. pen., sez. II, 23 febbraio 2015 (dep. 14 aprile 2015), *Agresta e altri*; Cass. pen., sez. I, 30 dicembre 2016, *Pesce e altri*, in *CED Cass.*, n. 269041 e Cass. pen., sez. VI, 13 settembre 2017, *Vicidomini*, in *CED Cass.*, n. 271103.

²² In dottrina, perviene a simili conclusioni SERRAINO F., *Associazioni 'ndranghetiste di nuovo insediamento e problemi applicativi dell'art. 416 bis c.p.*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2016, p. 288.

²³ Una simile teoria, nonostante risulti minoritaria, ha visto un certo seguito, specialmente in pronunce recenti. *Ex multis*, Cass. pen., sez. V, 25 giugno 2003, n. 38412, *Di Donna*, Rv. 227361; Cass. pen., sez. I, 10 gennaio 2012, n. 5888, *Garcea*, Rv. 252418 (cautelare); Cass. pen., sez. II, 11 gennaio 2012 (dep. 1° febbraio 2012), n. 4304, *Romeo*, in *DeJure*; Cass. pen., sez. I, 15 febbraio 2012, *Garcea*, in *CED Cass.*, n. 252418; Cass. pen., sez. II, 11 gennaio 2012, *Pronestè*; Cass. pen., sez. V, 7 maggio 2013, *Maiolo* (cautelare); Cass. pen., sez. V, 5 giugno 2013, *Cavallaro* (cautelare); Cass. pen., sez. V, 19 marzo 2013, *Benedetto* (cautelare); Cass. pen., sez. V, 3 marzo 2015 (dep. 21 luglio 2015), n. 31666 cit; Cass. pen., sez. V, 24 ottobre 2018 (dep. 9 aprile 2019), n. 15041 (*Aemilia*). In dottrina, commentano favorevolmente SPARAGNA R., *Metodo mafioso e cd. mafia silente*, cit., p. 4 e ss.; BALSAMO A. – RECCHIONE S., *Mafie al nord. L'interpretazione dell'art. 416 bis c.p. e l'efficacia degli strumenti di contrasto*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 2013, p. 19.

²⁴ L'orientamento in esame si fonda su una ragione più che comprensibile, ossia la non dispersione del vantaggio investigativo conseguito dagli inquirenti in ordine alle nuove mafie. Ciononostante, applicando una tale opzione, si perverrebbe ad effetti indubbiamente distorsivi, che prestano il fianco a condivisibili critiche, specie sul piano della c.d. "processualizzazione delle categorie sostanziali" e della creazione di una fattispecie a geometria variabile o *double face*, con conseguente alto rischio di arbitrii da parte dell'organo giudicante nella scelta della "versione" del 416 *bis* c.p. da applicare (tra quella più

Alla base di tale teoria, si cela la diversa configurazione del delitto di associazione mafiosa come fattispecie pura, per cui è sufficiente la mera programmazione criminosa e la volontà, da parte dei sodali, di sfruttare una forza intimidatrice non ancora compiutamente conseguita;

3. la ricerca di una terza via ha portato alcuni esponenti della dottrina a forgiare un orientamento intermedio di tipo “sincretistico”, allo scopo di conciliare le due teorie testé esposte, sfruttando le potenzialità di entrambe. Partendo dal presupposto che il sodalizio mafioso costituisce l’evoluzione di una associazione per delinquere semplice, compiuta nel momento di acquisizione di una autonoma carica intimidatrice, si scompone quest’ultima in “*sfruttamento inerziale-passivo*”, sussistente in concreto, e “*sfruttamento attivo e mirato della forza intimidatrice*” per la realizzazione del programma criminoso, che può essere anche solo potenziale²⁵.

3.2 - *Il controllo del territorio e il grado di autonomia della cellula delocalizzata: possibili ricadute sull’applicazione del delitto di associazione mafiosa*

In dottrina e in giurisprudenza ci si è chiesti se l’impatto dell’associazione nella realtà ambientale in cui opera (il c.d. controllo del territorio), possa risultare rilevante ai fini della configurabilità del delitto *ex art. 416 bis c.p.* Anche sul punto manca una uniformità di vedute: in alcune pronunce²⁶, infatti, si è ritenuto irrilevante tale contesto ambientale ai fini dell’interpretazione della fattispecie *de qua*, mentre in altre²⁷ si è postulata l’applicabilità del reato associativo solo in caso di avvenuto inquinamento delle dinamiche socio-economiche.

“snella” e quella con i requisiti più stringenti). Concordano in questo senso INSOLERA G. – GUERINI T., *Diritto penale e criminalità organizzata*, cit., p. 101.

²⁵ In questo senso TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p. 135 e ss. e, con qualche variante terminologica, INGROIA A., *L’associazione di tipo mafioso*, Milano, 1993, p. 68 e ss. Una teoria di questo tipo non è di certo scevra da critiche, prima fra tutte l’eccessiva artificiosità, alle volte cervelotica, oltretutto la lontananza dal dato letterale. Quanto poi agli effetti, ammettendo la sussistenza di una capacità intimidatoria anche solo potenziale, si finisce per avallare l’orientamento minoritario di tipo estensivo.

²⁶ In questo senso Cass. pen., sez. I, 10 gennaio 2012, n. 5888, *Garcea*, cit.

²⁷ Un simile orientamento è fatto proprio, *ex multis*, da Trib. Roma, 8 agosto 1984, *Amendolito*, in *Giust. pen.*, 1985, vol. II, p. 635 e ss.; Cass. pen., sez. I, 1° luglio 1987, *Ingemi*, in *Riv. pen.*, 1988, p. 642 e ss.; Cass. pen., sez. V, 19 dicembre 1997, *Magnelli*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1999, p. 1475 e ss., con nota di NOTARO D., *Art. 416 bis c.p. e “metodo mafioso”, tra interpretazione e riformulazione del dettato normativo*, p. 1484 e ss.; Cass. pen., sez. V, 13 febbraio 2006, n. 19141, *Bruzzaniti*, cit.; Cass. pen., 23 aprile 2010, n. 29924, *Spartà*; Trib. Torino, 8 novembre 2012, *Bandiera e altri*, cit.; Cass. pen., sez. V, 20 dicembre 2013, n. 14582, *D’Onofrio*, cit.

Questa seconda tesi finisce per aggiungere un ulteriore requisito (il controllo del territorio) per la configurabilità del delitto di associazione mafiosa, comportando una diversificazione degli oneri probatori a seconda del territorio di operatività della *societas sceleris*:

- nelle c.d. “roccaforti” mafiose sarebbe necessaria la prova della fama criminale del gruppo, anche in assenza di specifici atti intimidatori;
- nei territori di nuovo insediamento c.d. refrattari, invece, si dovrebbe dare riscontro di un *quid pluris*, ossia di indici di mafiosità, specie sul piano della metodica impiegata per la realizzazione del programma criminoso.

Ciò premesso, una simile opzione esegetica, pur essendo animata da un nobile intento, quello di indurre l’organo giudicante ad un maggior rispetto dei principi costituzionali di offensività e materialità, con un conseguente utilizzo ancora più parco dell’art. 416 *bis* c.p., presta il fianco a critiche non sottovalutabili, come la forzatura del dato letterale (ove non si fa mai espressa menzione al requisito del radicamento territoriale), la realizzazione di una vera e propria *probatio diabolica* del controllo dei territori refrattari (in cui inevitabilmente la “presa” mafiosa sarà meno salda), l’incertezza interpretativa ingenerata dalla ricerca di indici di mafiosità non normativamente fissati, la difficile distinzione tra assoggettamento subculturale e mera soggezione ambientale e, infine, la configurazione del delitto di associazione mafiosa come *double face*, con un onere probatorio più severo per le mafie attive nei territori di nuovo insediamento e più agile per quelle operative nelle aree geografiche a tradizionale e consolidata presenza mafiosa.

Infine, ad avviso di chi scrive, se esiste una qualche forma di collegamento e dipendenza con la casa madre (come sovente accade per le c.d. mafie delocalizzate), allora si potrà considerare l’affiliazione alla cellula delocalizzata come affiliazione alla casa madre, condannando per associazione mafiosa i sodali della prima come “membri in trasferta” della seconda, mentre se, al contrario, detto “cordone ombelicale” non è presente, per poter pervenire ad una sentenza di condanna per gli adepti della cellula delocalizzata, sarà necessario fornire la prova di tutti i requisiti *ex c. 3* dell’art. 416 *bis* c.p.

4. La poliedrica fisionomia delle c.dd. mafie autoctone

In tempi più o meno recenti, in dottrina si è diffusa una nuova espressione, quella di “mafie autoctone”, per indicare realtà associative caratterizzate dall’assenza sia di una storia criminale consolidata, stante la loro costituzione cronologicamente

non remota²⁸, sia di legami più o meno solidi con famiglie mafiose storiche. Tali gruppi, inoltre, si connotano spesso per le piccole dimensioni, oltreché per l'estensione territoriale relativamente ridotta.

All'interno dell'ampio *genus* delle mafie autoctone si possono enucleare tre distinte situazioni:

1. sodalizi che, con finalità analoghe alle c.dd. mafie tradizionali, operano sfruttando un metodo giuridicamente definibile mafioso, basato sull'impiego di una forza intimidatrice atta a ottenere una condizione di assoggettamento e omertà²⁹. Per simili consessi non si pongono di certo dubbi circa l'applicabilità del delitto di associazione mafiosa, stante l'espreso riferimento nell'ultimo comma dell'art. 416 *bis* c.p. alle "*mafie comunque localmente denominate*".

2. "mafie politiche", in cui gli affiliati, privi di legami familiari o clientelari con storiche dinastie mafiose, ricoprono prestigiosi incarichi pubblici, sfruttando il loro ruolo per la commissione di reati a vocazione economica e per la creazione di condizioni di oligopolio su appalti e imprese locali, sfruttate a loro volta a fini vessatori nei confronti degli operatori economici concorrenti.

In questi casi, la giurisprudenza è correttamente pervenuta alla conclusione che, se da un lato l'intimidazione non può ridursi ad un generico timore di abuso di pubblici poteri³⁰, dall'altro la condizione di assoggettamento e omertà può scaturire anche da fondate preoccupazioni circa ingenti danni economici, provocati dal sodalizio quali ritorsioni per condotte non accondiscendenti da parte delle vittime. Dunque, si deve concludere che una mafia "politica", a composizione soggettiva *sui generis*, è astrattamente inquadrabile nel paradigma giuridico *ex* art. 416 *bis* c.p., ma a condizione che vengano provati in sede processuale tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, indicati al c. 3.

²⁸ Non a caso, l'assenza di un passato criminale da spendere a fini intimidatori, ha portato parte della dottrina a forgiare l'efficace espressione "mafie senza nome". Sul punto DAMANTE E., *Art. 416 bis c.p. e associazioni criminali "senza nome": la Cassazione propone uno "screening di mafiosità" con riferimento al Clan Fasciani di Ostia*, in *Giurisprudenza penale web*, 2020, 4, p. 3.

²⁹ Rientrano in questa *species* alcuni importanti gruppi criminali, a spiccata indole violenta ed effe-rata, nonché di indiscussa caratura criminale, come la c.d. "Mala del Brenta", la c.d. "Banda della Magliana", il clan Fasciani di Ostia, il clan Spada (su quest'ultimo MORELLO G., *Il clan Spada è associazione mafiosa: una nuova applicazione dell'art. 416 bis c.p. per le mafie non tradizionali*, in *Giurisprudenza penale web*, 2021).

³⁰ Una simile statuizione è stata fatta propria da Trib. Savona, 8 agosto 1985, n. 145, il cui esito è stato ribaltato da Cass. pen., sez. VI, 22 agosto 1989, *Teardo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, p. 1182 e ss., con commento di MADEO A., *Riscossione organizzata di tangenti da parte di pubblici ufficiali, intimidazione dei concussi e configurabilità dell'associazione di tipo mafioso*, in *ibidem*.

3. associazioni ibride, assimilabili a vere e proprie “multinazionali del crimine”³¹, attive tanto in settori criminali (delitti usurari, traffico di droga e sfruttamento della prostituzione) quanto in ambiti economico-imprenditoriali (aggiudicazione delle commesse pubbliche tramite società controllate dal sodalizio). Simili consessi sono sovente operativi in zone a non tradizionale presenza mafiosa e si connotano per un apparato organizzativo *sui generis* (assenza di una struttura piramidale strettamente intesa ed eterogenea composizione soggettiva, ricomprendente criminali di indiscussa caratura ed esponenti del mondo imprenditoriale e politico, non legati da vincolo di esclusività). Sul piano della strategia operativa adottata, poi, tali gruppi rinunciano ad un controllo in armi del territorio, prediligendo un massiccio uso del metodo corruttivo, sapientemente combinato ad un pregresso patrimonio di violenza. Sul piano giuridico, l’inquadrabilità di simili realtà associative nell’alveo dell’art. 416 *bis* c.p. risulta estremamente complessa e per nulla lineare, affondando le sue radici nel rapporto tra corruzione e intimidazione³². Secondo alcune pronunce, infatti, la corruzione può

³¹ L’efficace paragone tra criminalità organizzata e globalizzazione è di INNOCENTI P., *La mondializzazione delle mafie*, Nuova Editrice Berti, 2005.

³² Una simile questione, tutta incentrata sulla postulabilità di una intimidazione mafiosa tramite una preponderante e sistemica prassi corruttiva, propedeutica rispetto all’applicabilità del delitto *ex art. 416 bis* c.p., si è posta con riferimento al caso c.d. “Mafia capitale”, sulla quale si sono versati fiumi di inchiostro. Con riferimento alla fase cautelare cfr. Cass. pen., sez. VI, 10 aprile 2015 (dep. 9 giugno 2015), n. 24535 e 24536, commentate in maniera specifica da APOLLONIO A., *Rilievi critici sulle pronunce di Mafia capitale: tra l’emersione di nuovi paradigmi e il consolidamento nel sistema di una mafia soltanto giuridica*, in *Cass. pen.*, 2016, n. 1. La pronuncia di primo grado (Trib. Roma, 20 luglio 2017, n. 11730, *Bolla e altri*), invece, è stata analizzata da AMARELLI G., *Le mafie autoctone alla prova della giurisprudenza: accordi e disaccordi sul metodo mafioso*, in *Giur. it.*, aprile 2018, pp. 958-960; ZUFFADA E., *Per il Tribunale di Roma “Mafia Capitale” non è mafia: ovvero, della controversa applicabilità dell’art. 416 bis c.p. ad associazioni diverse dalle mafie “storiche”*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, n. 11. Per maggiori dettagli sull’iter argomentativo della pronuncia d’appello, invece, si veda Corte App. Roma, sez. III, 11 settembre 2018 (dep. 10 dicembre 2018), n. 10010, analizzata dettagliatamente da CIPANI E., *La pronuncia della Corte d’appello di Roma nel processo cd. Mafia capitale: la questione dell’applicabilità dell’art. 416 bis c.p. alle ‘mafie atipiche’*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 14 maggio 2019; GRECO C., *Mafia capitale: il banco di prova dell’art. 416 bis*, in *Dir. pen. cont.*, fasc. 6/2019. Nel 2020, poi, la Cassazione si è espressa definitivamente sulla vicenda: in tema Cass. pen., sez. VI, 22 ottobre 2019 (dep. 12 giugno 2020), n. 18125, *Buzzi e altri*, commentata da ABUKAR HAYO A., *Il “sistema” corruttivo della cd. “mafia capitale” non costituisce un’associazione di stampo mafioso di nuovo conio*, in www.dirittodidifesa.eu, 27 luglio 2020; AMARELLI G. – VISCONTI C., *Da “Mafia Capitale” a “Capitale corrotta”. La Cassazione derubrica i fatti da associazione mafiosa unica ad associazioni per delinquere plurime*, in www.sistemapenale.it, 18 giugno 2020; AMARELLI G. – VISCONTI C., *“Mafia Capitale”: per la Cassazione non si tratta di vera mafia* (commento a Cass., sez. VI, 22.10.2019, n. 18125), in *Cass. pen.*, 2020, n.10, p. 3644 ss.; APOLLONIO A., *Essere o non essere “Mafia Capitale”. Commento a Cass., sez. VI, 22 ottobre 2019*, in www.giustiziainsieme.it, 20 giugno 2020; CIPANI E., *L’art. 416 bis c.p. alla luce della recente*

costituire il presupposto per la realizzazione di una sub-cultura di accettazione delle prassi criminali deviate, determinando l'annullamento di ogni capacità di resistenza del tessuto sociale alle pressioni mafio-gene. Altra parte della giurisprudenza, invece, ritiene che corruzione e mafia costituiscano sistemi alternativi, basandosi la prima su un piano di parità tra corrotto e corruttore, ove latita la figura della vittima, la seconda su un rapporto di subordinazione tra affiliati e tessuto sociale.

Si deve pertanto concludere che esiste un unico modello giuridico di associazione mafiosa, valido tanto per le mafie c.dd. tradizionali, quanto per quelle di più recente formazione. L'unica variabile ammissibile riguarda il materiale probatorio disponibile, differente a seconda delle diverse realtà fenomeniche di volta in volta attenzionate, ferma restando la verifica in concreto dei requisiti ex c. 3 dell'art. 416 *bis* c.p. e l'adozione di motivazioni delle decisioni giudiziarie scevre da precomprensioni extragiuridiche, nel più rigoroso rispetto del principio di legalità.

5. Prospettive *de jure condendo*

Analizzati i più rilevanti e dibattuti profili di peculiarità delle nuove organizzazioni criminali c.dd. atipiche, che ne rendono non scontata in giurisprudenza la riconducibilità al paradigma normativo delineato al c. 3 dell'art. 416 *bis* c.p., non resta che avanzare alcune proposte per realizzare un "*lifting* ringiovanente" al delitto di associazione mafiosa, proprio al fine di evitarne l'obsolescenza dinnanzi a nuovi fenomeni criminali. Si cercherà quindi di proporre una lettura ermeneutica evolutiva della norma, che imponga una esteriorizzazione, processualmente riscontrabile, dell'alone di diffuso timore che connota in senso giuridico le associazioni mafiose, sia pure senza rinunciare a indispensabili margini di flessibilità.

Si è ben consci che si tratta di un'operazione non certo facile, ma vale la pena fare un tentativo, nella consapevolezza che, dinnanzi a un simile tema, è indispensabile attuare un bilanciamento, che salvaguardi da un lato tassatività, determinatezza e tipicità della norma penale e dall'altro le comprensibili esigenze di ordine pubblico davanti a un panorama criminale sempre pronto ad evolversi.

pronuncia di Cassazione nel processo cd. "mafia capitale": una "fattispecie in movimento" nel rispetto del principio di tassatività e determinatezza, in Giurisprudenza penale web, 2020, 6.

5.1 - L'introduzione per via legislativa di una nuova fattispecie ad hoc per la criminalità organizzata

Una prima drastica soluzione adottabile al fine di garantire la repressione penale delle c.dd. mafie atipiche consisterebbe nell'introdurre una nuova norma, che si affianchi all'art. 416 *bis* c.p., e che riguardi genericamente tutte le organizzazioni criminali³³ in quanto tali.

Ad avviso di chi scrive, una simile opzione rappresenterebbe un rimedio peggiore del male: infatti, facendo soggiacere i partecipanti ad una organizzazione criminale alle stesse pene di un affiliato alla mafia, si lederebbe inesorabilmente il principio di proporzionalità e di uguaglianza. Difatti, il trattamento più severo contemplato dalla fattispecie *ex art.* 416 *bis* c.p. è giustificato da un *quid pluris*, dicasi l'avvenuto assoggettamento e omertà del tessuto sociale a seguito della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo.

Infine, la stessa formulazione di un "delitto di criminalità organizzata" sarebbe costellata di ostacoli ed incertezze. Più precisamente, dato che la nozione di criminalità organizzata non è pacifica nemmeno in ambito socio-criminologico, connotandosi più che altro in termini di intollerabilità da parte della società civile, si rischierebbe di ricomprendervi le attività criminose più varie e disparate, purché poste in essere da soggetti che, nella preparazione e nell'esecuzione dei reati, adottino un livello organizzativo anche minimo³⁴. Così facendo, però, si concretizzerebbe il rischio di creare una norma omnicomprensiva e, dunque, giuridicamente non spendibile³⁵, efficace solo ad assecondare le populistiche tendenze securitarie, nell'ottica di una "pan-penalizzazione" da diritto penale del nemico³⁶, che mal si addice ad un ordinamento

³³ La criminalità organizzata, infatti, costituisce un ampio *genus* (connotato dalla strutturazione organizzativa e dalla realizzazione di un programma criminoso protratto nel tempo e non occasionale), all'interno del quale si ravvisa la distinta *species* delle associazioni mafiose. Queste ultime si differenziano dalle altre forme di criminalità organizzata sia per la previsione di una norma *ad hoc* ad esse dedicate, l'art. 416 *bis* c.p., sia per l' indefinito requisito della "temibilità" a cui consegue un'allarmante condizione di sudditanza. Sul punto, sembra concordare PAVARINI M., *Lo sguardo artificiale sul crimine organizzato*, in GIOSTRA G. – INSOLERA G. (a cura di), *Lotta al crimine organizzato – gli strumenti normativi*, Milano, 1995, p. 78 e ss.

³⁴ In termini sostanzialmente analoghi FIANDACA G., *Criminalità organizzata e controllo penale*, in *Ind. pen.*, 1991, p. 8.

³⁵ Su questo solco INSOLERA G. – GUERINI T., *Diritto penale e criminalità organizzata*, cit., p. 20 e BASSIOUNI M.C., *Criminalità organizzata e terrorismo: per una strategia di interventi efficaci*, in *Ind. pen.*, 1990, p. 14.

³⁶ AA.VV., *Diritto penale del nemico. Un dibattito internazionale*, (a cura di) Donini M. – Papa M., Milano, 2007.

democratico come il nostro. Senza poi contare il fatto che, introducendo una nuova fattispecie, si finirebbe per incrementare i problemi di coordinamento (e, in alcuni casi, di duplicazione) con gli altri delitti associativi (artt. 416 e 416 *bis* c.p.), ingenerando così una elefantiasi legislativa e un aumento esponenziale del rischio di contraddizioni e incongruenze tra norme penali.

5.2 - Puntualizzazione legislativa degli “indici di mafiosità”

Un'altra possibile soluzione per preservare l'adattabilità della norma a nuove forme di associazionismo criminale, senza abiurare alla tassatività e determinatezza della fattispecie penalistica, potrebbe consistere nell'assimilazione, per via legislativa, di alcuni indici di mafiosità, ossia elementi che, pur non essendo da soli sufficienti ai fini della qualificabilità di un gruppo come mafioso, se uniti ad altri fattori, possono consentire una più agile riconducibilità al modello legislativo *ex art. 416 bis* c.p.

A tal riguardo, un primo passo potrebbe consistere nel recepimento, per via legislativa, dell'elaborazione operata da importanti precedenti giurisprudenziali, riguardanti l'applicabilità del delitto di associazione mafiosa a consessi c.dd. atipici. Infatti, la definizione normativa di concetti già presenti nella fattispecie penalistica *de qua*, consentirebbe di fare maggiore chiarezza, risparmiando così alla giurisprudenza l'onere di definirli di volta in volta, per la soluzione del caso concreto, con conseguenti rischi in ordine alla necessaria prevedibilità delle decisioni giudiziarie *ex art. 7 CEDU*.

Da questo punto di vista, ad esempio, sarebbe opportuno introdurre una nozione di omertà come rifiuto non necessariamente generalizzato, ma comunque sufficientemente diffuso, a collaborare con lo Stato. Analogamente, si potrebbe definire la forza intimidatrice come alone di diffuso timore, derivante dalla fama criminale acquisita dal gruppo, promanante dal consesso in quanto tale e non ricavabile *sic et simpliciter* dalla caratura criminale del singolo affiliato. Ancora, risulterebbe utile precisare che, ai fini del raggiungimento di un clima di assoggettamento del tessuto sociale, non è necessario un dominio paramilitare del territorio, essendo sufficiente il controllo di un'area geografica anche circoscritta o, in mancanza, di un determinato settore economico e/o di una comunità locale. Infine, sarebbe altresì utile l'indicazione per cui, pur essendo necessaria una qualche forma di esternazione della capacità intimidatoria, ai fini della configurabilità di una associazione mafiosa, non sono imprescindibili atti di sanguinosa violenza, ben potendo la *societas sceleris* derivare la sua efficienza

criminale da comportamenti atti a minacciare non l'incolumità fisica, ma le condizioni essenziali di vita (incluse quelle strettamente economiche).

A ben vedere, tutte queste costituirebbero coordinate di orientamento per la giurisprudenza, tali da consentire una soluzione dei casi concreti meno discrezionale e più guidata dalla “mano del legislatore”, senza tuttavia realizzare gabbie eccessivamente strette e lasciando comunque un margine di flessibilità dinnanzi a panorami criminali inediti. In altri termini, adottando una simile soluzione, ci si limiterebbe a precisare concetti che già albergano da tempo nel delitto *ex art. 416 bis c.p.*, ponendosi in tal modo nel solco della semplificazione normativa, piuttosto che dell'ulteriore sovraccarico di concetti inediti. Lo strumento che permetterebbe di raggiungere meglio questo risultato sarebbe una legge di interpretazione autentica³⁷ che si

³⁷ Questo strumento sarebbe (non certo mai visto, ma) piuttosto atipico per il diritto penale, risultando in alcuni casi insidioso, soprattutto quando opera tendenzialmente in direzione espansiva della fattispecie.

Tuttavia, con riferimento all'art. 416 *bis c.p.*, ci pare che sussistano tutti i presupposti per adottare una legge di interpretazione autentica:

- in primo luogo, va ribadito che una simile legge ermeneutica è ammissibile in due scenari: 1) contrasto giurisprudenziale in ordine al significato da attribuire ad una precedente norma di legge; 2) “abiura” legislativa di un orientamento giudiziario ritenuto sfavorevole. Per ciò che concerne questo punto, nonostante per ben due volte sia stata negata dalla Cassazione la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla necessità o meno della esteriorizzazione della carica intimidatoria, è indubbio che si siano registrate quantomeno delle oscillazioni in ordine alla reale portata della connotazione giuridica di un'associazione mafiosa, come tipizzata al c. 3 e che, dunque, una norma interpretativa non risulterebbe di certo fuori luogo;

- in secondo luogo, l'interpretazione autentica incontra due fondamentali limiti: l'art. 25 Cost. (per la materia penale) e l'adeguata giustificazione della retroattività sul piano della ragionevolezza (in questo senso, *ex multis*, Corte cost., n. 41 del 2011, in *Giur. cost.*, 2011, p. 4689 e ss., con nota di COLAPIETRO C., *L'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie scolastiche provinciali del personale docente deve avvenire nel rispetto del principio del merito*). La distinzione, alle volte particolarmente labile, tra norma esclusivamente interpretativa e legge innovativa con efficacia retroattiva, non sembra porsi come ostacolo insuperabile, nella misura in cui la retroattività, oltre a non violare il canone della ragionevolezza, non deve porsi in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti, consentendo così sia la tutela del legittimo affidamento che la certezza delle situazioni giuridiche (in questo senso, tra le tante, Corte cost., n. 70 del 2020, in *Giur. cost.*, 2020, p. 776 e ss.; Corte cost., n. 308 del 2013, in *Giur. cost.*, 2014, p. 521 e ss., con nota di MASSA M., *Giudizio sull'interpretazione autentica: verso una svolta?*). Di questi aspetti bisognerà tenere particolare conto quando si strutturerà la norma esegetica contenente la definizione normativa di concetti quali l'intimidazione, l'assoggettamento e l'omertà. Del resto, con legge di interpretazione autentica si intende una norma introdotta dal legislatore in cui venga indicata la soluzione interpretativa da seguire tra le diverse possibili varianti del testo originario, purché coerenti e plausibili alla luce di quest'ultimo (sul punto si veda, tra l'altro, Corte cost., n. 271 del 2011, in *Giur. cost.*, 2011, p. 3517 e ss.). Orbene, in un simile contesto, la plausibilità del significato attribuito ai concetti alle volte evanescenti di cui al c. 3 dell'art. 416 *bis c.p.* si dovrebbe ricavare, nel silenzio attuale della legge, dall'elaborazione giurisprudenziale che si è sedimentata nel corso del tempo sul punto;

- in terzo e ultimo luogo, l'adozione di una norma di interpretazione autentica, vincolante *erga*

ponga, per così dire, *a latere* della fattispecie *ex art. 416 bis c.p.*

Accanto alla puntualizzazione di nozioni che già sono state esplicitate dal legislatore del 1982, sarebbe opportuno enucleare altri indici che, lungi dall'essere "nuovi ed inediti", sono stati dati per scontati al momento dell'emanazione della norma, rimanendo così impliciti, ma destando comunque un dibattito nella prassi applicativa:

- in primo luogo, ci si riferisce al requisito strutturale/organizzativo, con una suddivisione interna dei ruoli tra affiliati. Del resto, se è vero che la presenza di una struttura organizzativa non può costituire criterio dirimente ai fini della qualificabilità in senso mafioso di un sodalizio, è altrettanto incontrovertibile il fatto che, senza un apparato strutturale, non può aversi associazione mafiosa che, come detto, rappresenta una delle tante forme di criminalità organizzata;
- in secondo luogo, anche la vocazione egemonica del gruppo può divenire una spia di mafiosità da non sottovalutare. A tal riguardo, possono assumere rilevanza significativa l'ampiezza del programma criminoso (esteso ad attività illecite ma anche legali), la tipologia di reati posti in essere (come i pestaggi nei confronti di chi "sgarra" o l'attività estorsiva), l'adozione di un codice comportamentale (anche non scritto), compendio del patrimonio sub-culturale mafioso, la cui violazione risulta sanzionata dal sodalizio stesso. Tutti questi fattori, infatti, mettono in luce l'aspirazione delle associazioni mafiose a porsi come "anti-Stato", esigendo dei veri e propri "tributi" e predisponendo un apparato sanzionatorio autonomamente gestito;
- in terzo e ultimo luogo potrebbe assumere rilievo il riconoscimento da parte di

omnes, ha efficacia retroattiva, saldandosi con la disciplina oggetto dell'intervento legislativo esegetico, che rimane in vigore (in tema Corte cost., n. 424 del 1993, in *Dejure*; Corte cost., n. 455 del 1992, in *Giust. civ.*, 1993, I, p. 315; sul carattere naturalmente retroattivo della legge interpretativa, però, dissenziente PUGIOTTO A., *La legge interpretativa e i suoi giudici. Strategie argomentative e rimedi giurisdizionali*, Milano, 2003). Si dovrà dunque prestare particolare attenzione a non estendere in misura impropria i già ampi confini del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e a propendere per un intervento "pulito", evitando eterogenee "norme minestrone" (tutt'altro che chiarificatrici) e disposizioni che introducano surrettiziamente una nuova sanzione di tipo afflittivo-punitivo (anche se qualificata come amministrativa). In quest'ultimo caso, infatti, si aggiungerebbe un ulteriore limite, quello dettato dall'art. 7 CEDU, declinato nella duplice accezione di divieto di retroattività sfavorevole e garanzia della retroattività della *lex mitior*.

Sulle leggi di interpretazione autentica e i loro risvolti alle volte problematici si veda, *mutatis mutandis*, il commento di BARON L., *Parola "fine" sulla vexata quaestio del peculato dell'albergatore*, in *Arch. pen.*, I, 2022, pp. 13-14, inerente alla modifica della disciplina del versamento della tassa di soggiorno, ove si conclude correttamente che "*la complessità propria del sistema penale, [è] tale da imporre la massima attenzione ogniquale volta si intenda mettervi mano – anche se in una prospettiva di favor rei – onde evitare che interventi frettolosi, poco curati, di difficile interpretazione, rischino di generare esiti più irragionevoli di quelli che, intervenendo, si mirava a correggere*".

altri gruppi mafiosi (magari con l'instaurazione di rapporti collaborativi), indubitabile prova dell'adesione ad un patrimonio sub-culturale comune che, dopo prove di forza da parte di tutti gli attori criminali coinvolti, porta alla stipulazione di una vera e propria *pax mafiosa* (con tanto di spartizione del territorio e delle attività), garantita da un intermediario riconosciuto come autorevole da ambo le parti³⁸.

5.3 - Sinergie con il diritto processuale: l'esperibilità dell'accertamento peritale (CTU) per l'interpretazione di nozioni socio-criminologiche afferenti al paradigma normativo mafioso

In dottrina³⁹ si è sostenuto che, proprio al fine di racchiudere in un'unica norma tutte le differenti manifestazioni del fenomeno mafioso, da quelle tradizionali a quelle atipiche, con lo sguardo rivolto tanto al passato quanto al futuro, il legislatore del 1982 ha descritto, al c. 3 dell'art. 416 *bis* c.p., non l'associazione di tipo mafioso, ma l'associazione mafiosa tipo, ossia un modello criminale che traspone sul piano giuridico nozioni socio-criminologiche e antropologiche.

Queste ultime, infatti, costituiscono veri e propri “*polmoni utili a far respirare alla norma l'aria del tempo che vive*”⁴⁰, garantendo quel margine di flessibilità, senza il quale il delitto associativo in questione non sarebbe idoneo ad affrontare le nuove sfide che le camaleontiche associazioni mafiose di recente conio pongono.

Tuttavia, simili concetti debbono essere riempiti di significato ad opera dell'interprete⁴¹, prestandosi così a condizionamenti di natura soggettiva, frutto di

³⁸ Su tale fattore si veda, in particolare, PIGNATONE G. – PRESTIPINO M., *Modelli criminali. Mafie di ieri e di oggi*, 2019, Bari-Roma, p. 103.

³⁹ Tale corrente di pensiero viene esplicitata da INGROIA A., *L'associazione di tipo mafioso* cit., p. 105, a cui si deve anche l'accattivante gioco di parole a cui si fa riferimento qualche riga più avanti.

⁴⁰ FIANDACA G., *Ermeneutica ed applicazione giurisprudenziale del diritto penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2001, p. 361. L'impiego di saperi extra-giuridici, specie dal campo socio-criminologico, risulta pertanto imprescindibile per garantire la corretta applicabilità del delitto di associazione mafiosa e, a monte, per comprendere la vera *ratio* di questa norma. Infatti, il legislatore del 1982 ha deciso di introdurre l'art. 416 *bis* c.p., prevedendo un trattamento sanzionatorio rigorosissimo per i sodalizi mafiosi, proprio in virtù della loro maggiore pericolosità per l'ordine pubblico, stante gli effetti prevaricatori e intimidatori ingenerati nel tessuto sociale, assoggettato e reso omertoso. Tuttavia, la vera essenza del controllo mafioso è riscontrabile e non rimane una formula vuota, solo se si opera un raffronto con i dati sociologici, antropologici e criminologici.

⁴¹ Lo si esplicita chiaramente nella sentenza *Rasovic* (Cass. pen., sez. I, 10 dicembre 1997, in *Foro it.*, 1998, p. 1457), secondo cui “*il metodo mafioso è un concetto fortemente stilizzato dal punto di vista etnico-culturale; è per questo necessario verificare l'adattabilità alle esigenze interpretative posta dal raffronto con le peculiarità proprie di formazioni criminali non autoctone*”.

preconcetti di ordine ideologico e socio-culturale. Dinnanzi ad una materia tanto delicata, si rischia di superare i confini della fisiologica discrezionalità conseguente all'interpretazione e all'applicazione delle norme penali, sfociando nella c.d. "processualizzazione" delle categorie sostanziali⁴², da intendersi come differente valutazione del materiale di volta in volta disponibile.

Questo vale non solo per le c.dd. nuove mafie, ma anche per quelle tradizionali; proprio con riguardo a queste ultime, invero, ove le risultanze storico-sociologiche mostrino un radicamento consolidato della criminalità organizzata, la sussistenza di una forza intimidatrice assume lo status di fatto notorio⁴³, conoscibile dalla

⁴² Sussiste un rapporto di diretta proporzionalità tra accertabilità della norma incriminatrice e principio di legalità: più è carente la prima, maggiore sarà l'attrito con il secondo. Del resto, la non verificabilità della legge penale implica la sua illegittimità costituzionale per violazione del principio di determinatezza in senso empirico e processuale, ex art. 25 c. 2 Cost.

Dinnanzi ad una norma penale di difficile verificabilità, dunque, la prassi giurisprudenziale può adottare due opposti atteggiamenti: in alcuni casi si registra un arricchimento dei criteri di accertamento, in altri, all'opposto, i canoni di accertamento processuale vengono in qualche maniera scavalcati. A questo secondo esito si perviene laddove le formule concettuali racchiuse nella norma penale non soddisfino un duplice *standard*: 1) coerenza sul piano sostanziale, ossia osservanza dei principi generali e delle esigenze selettive proprie della materia penalistica; 2) determinatezza processuale, intesa come accertabilità e fruibilità in sede applicativa.

Prima facie, il compito di garantire un simile livello qualitativo della norma penalistica sembrerebbe spettare al legislatore: nella prassi, però, la composizione tra disposizione giuridica e suo accertamento processuale avviene in maniera distorta, ossia incriminando ciò che è accertabile (e non, come imporrebbero le *best practices*, creando norme incriminatrici processualmente accertabili). Dinnanzi ad un diritto penale connotato sempre più da formule "atipiche" (e la nozione giuridica di associazione mafiosa, intrisa di saperi extragiuridici, ne è esempio lampante), la tipicità della norma va recuperata quantomeno nella veste di risultato dell'interpretazione, compito in buona parte affidato al formante dottrinale che, per preservare la legittimità della norma, all'esito dell'operazione esegetica, ne dovrà comprendere il sottostante "programma di azione". Sul punto, più diffusamente e con dovizia di esempi pratici, SOTIS C., *Formule sostanziali e fruibilità processuale: i concetti penalistici come "programmi di azione"*, in *Dir. pen. e proc.*, 9/2009, pp. 1149-1156.

⁴³ Questo si traduce in una sorta di "presunzione di mafiosità" (con conseguente applicazione del delitto ex art. 416 *bis* c.p.) per i gruppi criminali che operano in zone a tradizionale presenza mafiosa.

Ovviamente l'utilizzo di indagini sociologiche come criteri di valutazione della prova è assoggettato a stringenti requisiti, al fine di evitare eccessive deviazioni dal modello legale. Più precisamente:

1. i fatti dati extra-giuridici debbono assumere il rango e l'attendibilità di massime di esperienza;
2. il loro impiego non può mai esimere il giudice dalla valutazione delle prove necessarie all'accertamento della fattispecie né dall'onere di motivare la propria decisione;
3. la valutazione del sapere socio-criminologico non può essere compiuta, in via generale e astratta, una volta per tutte, ma va realizzata caso per caso (ossia considerando se vi è rispondenza con le risultanze probatorie della vicenda di specie). Ciò dipende dal fatto che, anche dal punto di vista sociologico, il fenomeno mafioso risulta non di certo monolitico, quanto piuttosto poliedrico.

In tema, valgono i preziosi insegnamenti di Cass. pen., sez. I, 5 gennaio 1999, *Cabib*, in *Foro it.*, II. In dottrina, invece, per una diffusa disamina dell'applicazione delle massime di esperienza nei processi

generalità dei consociati e, quindi, anche dal giudice, senza necessità di accertamento processuale.

A ben vedere, un ragionamento in parte analogo si potrebbe operare anche con riferimento alle nuove mafie: il precedente riconoscimento della mafiosità di un certo consesso in altre pronunce giurisprudenziali, purché non sporadiche, può assumere il rango di prova di un fatto storico. Inutile negare che una simile eventualità, per le mafie atipiche, risulta più unica che rara: specie con riferimento ai sodalizi criminali etnici, infatti, mancano univoci paradigmi esplicativi delle scienze sociali⁴⁴, oltre che massime di esperienza consolidate, stante anche la loro minor capacità penetrativa nella comunità autoctona italiana.

Proprio al fine di garantire un ingresso controllato dei saperi socio-criminologici, che pure contribuiscono a fornire una definizione giuridica di associazione mafiosa, si potrebbe esperire uno strumento di carattere processuale, la consulenza tecnica d'ufficio (CTU). In tal modo, da un lato si garantirebbe una certa oggettività nell'interpretazione di quei dati extra-giuridici, utili per l'interpretazione dei requisiti di cui al c. 3 dell'art. 416 *bis* c.p., stante la fonte esegetica qualificata (un esperto del settore, sociologo o criminologo, incaricato dal giudice quale perito) e, dall'altro, si conserverebbero dei margini di flessibilità in base alle esigenze e risultanze del caso concreto, consentendo così un adeguamento degli standard valutativi, che porta all'evidenziazione di simmetrie tra realtà fenomeniche differenti⁴⁵. Da ultimo, poi, lo

di mafia, si rinvia a BORRELLI G., *Massime di esperienza e stereotipi socio-culturali nei processi di mafia: la rilevanza penale della contiguità mafiosa*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 286 e ss.; DI LELLO FINUOLI G., *Associazione di tipo mafioso e problema probatorio*, in *Foro it.*, 1984, p. 249 e ss.; FASSONE E., *La valutazione della prova nei processi di criminalità organizzata*, in AA. VV., *Processo penale e criminalità organizzata*, Roma-Bari, 1993, p. 259 e ss.

⁴⁴ Sull'ambiguità dello stesso dato sociologico, oggetto di un'interpretazione avente, in questi casi, alcuni rilevanti margini di soggettività, oltre che sul rischio che, nelle decisioni giudiziarie, il richiamo alle scienze sociali si degradi a mera clausola di stile, si veda ALIERO C.E., *La funzione delle scienze sociali nella recente evoluzione del diritto penale*, in STORTONI L. – FOFFANI L. (a cura di), *Critica e giustificazione del diritto penale nel cambio di secolo. L'analisi critica della Scuola di Francoforte. Atti del convegno di Toledo del 13-15 aprile 2000*, Milano 2000, p. 272; ZAFFARONI E.R., *Il crimine organizzato: una categorizzazione fallita*, in S. MOCCHIA (a cura di), *Criminalità organizzata e risposte ordinarie*, Napoli, 1999, p. 63 e ss. Una specifica valutazione di questo aspetto con riguardo alle mafie straniere viene operata da AMATO G., *Mafie etniche, elaborazione e applicazione delle massime di esperienza: le criticità derivanti dall'interazione tra 'diritto penale giurisprudenziale' e legalità*, in *Dir. pen. cont.*, riv. trim., fasc. 1/2015, p. 266 e ss.

⁴⁵ Una valutazione comparativa delle differenti realtà criminali risulta imprescindibile per stabilire la mafiosità dei nuovi gruppi: pur nella grande varietà del panorama delinquenziale, sussistono infatti degli elementi comuni a tutte le organizzazioni mafiose, siano esse tradizionali o atipiche. È proprio

strumento peritale (attraverso la nomina di periti di parte) garantirebbe altresì il contraddittorio tra i soggetti processuali nell'individuazione di tali nozioni sociali prope-deutiche all'applicazione della norma penale e richiamate nella decisione giudiziale.

Per onestà intellettuale, però, va segnalato che, in ogni caso, la CTU non può costituire la panacea di tutti i mali, rimanendo aperti alcuni problemi insoluti, tra cui meritano menzione: l'esatta e precisa individuazione delle condizioni al verificarsi delle quali il giudice è tenuto all'esperimento peritale, la conoscenza di cui necessita l'organo giudicante ai fini della decisione e il grado di attendibilità delle risultanze peritali. Rimane poi la questione più complessa di tutte: è pacifico che si possa esperire la perizia solo per l'ingresso nel processo di specifiche cognizioni tecniche o scientifiche; ma cosa si intende esattamente per scienza? In particolare, la sociologia e la criminologia possono ritenersi tali in tutte le loro accezioni e sfumature?

5.4 - *L'individuazione di "equivalenti funzionali" all'art. 416 bis c.p.*

Utilizzando una metafora tratta dal campo medico-farmacologico, si può affermare che la fattispecie di cui all'art. 416 *bis* c.p. è analoga ad un potente antibiotico: se somministrato per combattere gravi infezioni batteriche, può risultare salvifico per l'organismo umano, mentre un suo impiego indiscriminato non solo si rivela inutile, ma anche controproducente e gravemente dannoso.

Si deve dunque pervenire alla conclusione che il delitto di associazione mafiosa non può essere utilizzato, in chiave populistica, quale ansiolitico per lenire le manie securitarie di una parte della popolazione, cospicuamente rappresentata anche nei consessi politico-istituzionali.

Seguendo un simile ragionamento, si è portati a riconoscere che non ci si può utilmente avvalere dell'art. 416 *bis* c.p. per contrastare ogni forma di criminalità organizzata, potendosi in alcuni casi utilizzare i c.dd. "equivalenti funzionali", ossia strumenti penalistici differenti e alternativi al delitto di associazione mafiosa, ma comunque idonei a garantire una risposta sanzionatoria adeguata.

Nel corso degli anni, infatti, il legislatore ha introdotto norme penalistiche *ad hoc*, allo scopo di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo per le

sulla base dell'individuazione di questi "indici di mafiosità" che si può ricondurre un nuovo sodalizio criminale nell'alveo dell'art. 416 *bis* c.p.

organizzazioni criminali dedite alla commissione di delitti-scopo ritenuti particolarmente gravi. Tra di esse, meritano di essere segnalate:

- l'art. 74 del d.p.r. n. 309/1990 (T.U. sulle sostanze stupefacenti e psicotrope), ricalcando la tecnica legislativa con cui si è strutturato il delitto di associazione a delinquere semplice, sanziona le associazioni dedite al traffico di droga;
- il comma 6 dell'art. 416 c.p., introdotto dall'art. 4 della L. 228/2003, prevede limiti edittali decisamente più alti rispetto al reato associativo "base" per quei sodalizi dediti alla riduzione o mantenimento della schiavitù (art. 600 c.p.), alla tratta di persone (art. 601 c.p.), al traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 *bis* c.p.), all'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)⁴⁶;
- analogamente, il comma 7 dell'art. 416 c.p., aggiunto dall'art. 4 della L. 172/2012 (di ratifica della Convenzione di Lanzarote), sanziona con pene particolarmente severe i consessi, il cui programma criminoso è imperniato sullo sfruttamento sessuale⁴⁷ perpetrato a danno di minori di anni 18.

Queste fattispecie associative qualificate sono particolarmente indicate per contrastare la criminalità organizzata transnazionale⁴⁸ che, *a contrario*, risulta

⁴⁶ Sulla natura giuridica di tali figure non vi è accordo in dottrina: per alcuni, facendo leva su un criterio ermeneutico letterale e topografico, si tratta di circostanze aggravanti rispetto al delitto di associazione a delinquere *ex art.* 416 c.p., mentre per altri si tratta di autonome figure delittuose, stante il differente bene giuridico tutelato (la dignità e la libertà della persona umana, in luogo dell'ordine pubblico, per la cui garanzia si prevede la fattispecie *ex art.* 416 c.p.). Quest'ultima teoria è fatta propria, tra gli altri, da GRASSO G., *Compatibilità tra struttura del reato di cui all'art. 416 bis cit.*, § 5.

⁴⁷ Più precisamente, è previsto un simile, rigoroso trattamento sanzionatorio per quelle associazioni dedite a prostituzione minorile (art. 600 *bis*), pornografia minorile (art. 600 *ter*), detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater*), pornografia virtuale (art. 600 *quater.1*), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies*), violenza sessuale (art. 609 *bis*), atti sessuali con minore (art. 609 *quater*), corruzione di minorenne (art. 609 *quinquies*), violenza sessuale di gruppo (art. 609 *octies*), adescamento di minori (art. 609 *undecies*).

⁴⁸ La globalizzazione del crimine organizzato, che tende sempre più ad accentuare i tratti di transnazionalità, meriterebbe una trattazione a sé stante. Per quanto qui di interesse, si deve sottolineare come un'efficace azione di contrasto ad associazioni a delinquere transnazionali (specie di tipo mafioso) non possa passare esclusivamente attraverso la normativa nazionale: quest'ultima, infatti, deve essere coadiuvata da un quadro legislativo internazionale ed europeo solido. In quest'ottica le future prospettive di riforma della normativa antimafia (e, più in generale, di lotta al crimine organizzato) debbono incanalarsi lungo due passaggi obbligati, pena la loro ineffettività: da un lato l'ammodernamento e il potenziamento degli strumenti esistenti (specie sul versante della cooperazione investigativa e giudiziaria) e dall'altro l'introduzione di una nuova (e inedita) normativa penalistico-sostanziale di respiro europeo focalizzata sul contrasto patrimoniale, vero cuore pulsante della macchina criminale sottesa alle varieguate realtà mafiose. Abbraccia una simile visione SPIEZIA F., *La lotta alla criminalità organizzata fuori dai confini nazionali*, in *Sist. pen.*, 20 giugno 2022 e, in un'ottica di necessaria armonizzazione

difficilmente inquadrabile nei paradigmi dei reati associativi *ex artt.* 416 e 416 *bis* c.p., proprio per il tipo di attività delittuosa realizzata da quest'ultima, avente una spiccata vocazione internazionale. In questi casi, infatti, ci si trova molto spesso di fronte non ad un solo consesso, bensì ad una vera e propria filiera multilivello, gestita da più gruppi che coordinano le proprie azioni⁴⁹.

Ovviamente, questo non significa che, per i sodalizi dediti alla commissione di tali reati, vada escluso automaticamente e in via aprioristica il carattere mafioso, ben potendo sussistere un concorso formale⁵⁰ tra cc. 6-7 dell'art. 416 c.p. (o dell'art. 74 d.p.r. 309/1990) e art. 416 *bis* c.p., a condizione che siano provate, in maniera rigorosa

europea nella normativa volta a contrastare il crimine organizzato, BALSAMO A. – MATTARELLA A., *Criminalità organizzata: le nuove prospettive della normativa europea*, in *Sist. pen.*, 15 marzo 2021.

⁴⁹ La dimostrazione più lampante di un simile assetto è riscontrabile con riguardo a due reati particolarmente redditizi per la criminalità organizzata, specie di matrice etnica: il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (*smuggling of migrants*) e la tratta di esseri umani (*trafficking of human beings*).

⁵⁰ Si assesta in questo senso l'orientamento giurisprudenziale prevalente, recentemente ribadito, con specifico riferimento alle ramificazioni in Italia della mafia nigeriana dedite al traffico di sostanze stupefacenti, da Cass. pen., 9 marzo 2022, n. 14300, in www.dejure.it. Ciononostante, non manca chi, in dottrina, si mostra critico nei confronti di tale posizione, ritenendo possibile il concorso formale nella sola ipotesi in cui un soggetto sia affiliato ad associazioni criminali differenti. Al contrario, qualora ci si trovi dinanzi ad un consesso poliforme dedito, tra l'altro, alla commissione di un programma criminoso rientrante nelle fattispecie associative "qualificate", si dovrebbero applicare solo queste ultime (e non l'art. 416 *bis* c.p.), eventualmente comminando, laddove ne ricorrano i presupposti, l'aggravante di cui all'art. 416 *bis.1* c.p., pena una duplicazione sanzionatoria relativa al medesimo, poliedrico fatto associativo, difficilmente compatibile con il principio del *ne bis in idem*. In questo senso ZAMMARCHI N., *I secret cults nigeriani. Aspetti criminologici e penalistici di un fenomeno in espansione*, in *Leg. pen.*, 24 marzo 2023. La marcata dimensione adattativa di simili consessi, unitamente alla loro versatilità criminale e alla fitta rete relazionale con altri gruppi criminali (autoctoni e non), li rende un ottimo prototipo di c.dd. mafie atipiche, il cui studio richiede la precomprensione, lucidamente afferrata dall'Autore, dello stretto nesso tra dimensione sociologica e dinamiche giuridico-criminali. Di conseguenza, ogni prospettiva di riforma, specie sul versante dell'armonizzazione europea, richiederà, in via preliminare, un'indagine giuridica in chiave comparatistica, ancorata al contributo fattivo di altre scienze sociali (specialmente nella ricostruzione della fisionomia in divenire di mafie vecchie e nuove), in un'ottica inevitabilmente multidisciplinare. Agli interventi sovranazionali, poi, secondo l'Autore, deve affiancarsi l'introduzione di una fattispecie *ad hoc* (o di una circostanza aggravante dedicata) per le nuove mafie, a cui accompagnare l'accorpamento delle fattispecie associative qualificate basate sui reati fine commessi dal gruppo in un'unica norma mista (dunque, a più fattispecie) che impedisca giudizi di bilanciamento in sede giudiziaria. A parere di chi scrive è necessario scindere i due piani: se qualche utilità (se non altro dal punto di vista della razionalizzazione sistematica del *corpus* normativo) potrebbe pervenire dalla rivisitazione in chiave unificante delle fattispecie associative qualificate, la formalizzazione, per via legislativa, di una dicotomia tra mafie tradizionali e nuove mafie (che pure in alcuni casi si è tradotta, nella prassi giurisprudenziale, in una censurabile interpretazione *double face* dei requisiti costitutivi della fattispecie di cui all'art. 416 *bis* c.p.) pare collocarsi lungo un canale impervio e pericoloso, in palese contrasto con il principio di uguaglianza, vera bussola dell'ordinamento costituzionale (e penalistico) nostrano.

e non surrettizia o presuntiva, le condizioni indicate al c. 3 del delitto di associazione mafiosa.

A conclusioni sostanzialmente analoghe si può pervenire con riguardo alle colonie di mafie storiche, attive in territori a non tradizionale presenza mafiosa, tanto in Italia, quanto all'estero: in assenza di esteriorizzazione della forza intimidatrice da parte delle cellule-figlie, che comunque realizzano condotte delittuose rilevanti (come il traffico di sostanze stupefacenti, la tratta degli schiavi e lo sfruttamento sessuale minorile), sarà possibile garantire una risposta sanzionatoria adeguata, applicando le figure associative qualificate indicate poco più sopra, senza ricorrere ad una lettura che stravolga i requisiti di cui al c. 3 dell'art. 416 *bis* c.p.

Laddove si riesca a dimostrare che l'apporto della filiale delocalizzata ha consentito il mantenimento in vita della casa madre (ad esempio tramite un sostentamento economico di quest'ultima), inoltre, sarà possibile applicare l'aggravante di aver favorito una associazione mafiosa o, addirittura, il concorso esterno in quest'ultima, da parte degli affiliati alle cellule figlie. Nell'ipotesi in cui si ritenga configurabile tale circostanza speciale, poi, si potranno esperire tutti gli strumenti investigativi e penitenziari⁵¹ previsti per i delitti di mafia, in base al c.d. sistema del doppio binario. Per di più, gli indiziati di tali delitti aggravati potranno essere destinatari di un sequestro e, in caso di conferma, della confisca di prevenzione prevista dall'art. 24 del c.d. codice antimafia (d.lgs. n. 159/2011)⁵². Infine, in caso di condanna definitiva, si potrà applicare altresì la confisca allargata⁵³ *ex art. 240 bis* c.p. (relativa a tutti i redditi a disposizione del condannato, che risultino sproporzionati rispetto alla sua capacità economica e di cui non si riesca a fornire prova della lecita provenienza).

⁵¹ Così, anche laddove si proceda per il reato *ex art. 416 c.p.*, aggravato dal favoreggiamento di una associazione mafiosa, si applicherà la normativa relativa all'allungamento del termine massimo di durata per le indagini preliminari (art. 407 c. 2 lett. a) c.p.p.), alle speciali attribuzioni della Direzione Distrettuale Antimafia (art. 51 c. 3 *bis* c.p.p.), al regime restrittivo sui benefici penitenziari (artt. 4 *bis* e 41 *bis* ord. penit.) Fa eccezione la presunzione obbligatoria di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza, che si applica esclusivamente alle associazioni mafiose, stante la declaratoria di illegittimità di tutte le altre presunzioni assolute per differenti ipotesi delittuose ad opera della Consulta (sul punto Corte cost., 25 febbraio 2015, n. 48, in *Dir. pen. cont.*, 30 marzo 2015, con commento di LEO G.).

⁵² In tema si veda MAIELLO V., *La prevenzione ante delictum: lineamenti generali*, in MAIELLO V. (a cura di), *La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 299 e ss.

⁵³ Sulla natura giuridica di questo strumento si veda FONDAROLI D., *La poliedrica natura della confisca*, in *Arch. pen.*, 2019, LXXI, pp. 1-10. Per una completa disamina sui casi speciali di confisca come strumento di contrasto alla criminalità organizzata, invece, si rinvia a FONDAROLI D., *Le ipotesi di confisca nel sistema penale*, Bologna, 2007, pp. 201-223.

Da ultimo, anche laddove alla cellula figlia non sia possibile applicare il delitto di associazione mafiosa, ove ne ricorrano i presupposti, si potrà garantire un inasprimento sanzionatorio, applicando l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso per la commissione di singoli delitti, rientranti nel programma criminoso del gruppo ai sensi dell'art. 416 *bis*.1 c.p.

In prospettiva futura, inoltre, l'introduzione di un delitto di associazione mafiosa a livello europeo, valido per tutti gli Stati membri, contribuirebbe sicuramente ad una più efficace lotta al crimine organizzato transazionale. Se, fino a pochi anni fa, una simile proposta sarebbe apparsa quantomeno fantascientifica, stante la tradizionale ritrosia degli Stati a cedere sovranità in una materia così delicata come quella penalistica, oggi essa non rappresenta più una chimera, tant'è vero che il 20 gennaio 2021 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione per condurre gli Stati membri all'adozione di un Piano d'azione condiviso per il contrasto alla criminalità organizzata e ad alcuni reati-fine perseguiti da tali consessi internazionali, come riciclaggio e corruzione⁵⁴.

5.4.1 - *La corruzione sistemica come strumento di intimidazione? Possibili strategie di contrasto alla criminalità dei colletti bianchi*

Tanto le mafie tradizionali quanto quelle c.dd. atipiche di recente emersione hanno da sempre una vocazione economica, basata su una intermediazione parassitaria, che consente loro sia di trarre lucrosi guadagni, sia di controllare in modo migliore il territorio di operatività, imponendo le regole che governano la vita, anche economica, dei consociati.

Per realizzare un simile scopo la criminalità organizzata fa spesso utilizzo del metodo corruttivo che, invero, si manifesta in forme abbastanza poliedriche e variegate. Tra di esse, spiccano le ipotesi di corruzione sistemica e organizzata, ove si assiste ad una moltiplicazione dei soggetti coinvolti, dal momento politico-decisionale fino a quello esecutivo-imprenditoriale, oltre che degli schemi formali atti a mascherare la frode.

Sul piano individuale, una prima questione giuridica da risolvere consiste nella posizione che, a livello penalistico, si deve riconoscere a tali faccendieri, predisponendo un trattamento sanzionatorio che risulti proporzionale rispetto al grado di disvalore della condotta. In altri termini, ci si chiede se, oltre all'imputazione dei delitti di

⁵⁴ Sul punto si veda CONTINIELLO A., *Il delitto di associazione mafiosa a livello transazionale – Proposta di risoluzione del Parlamento Europeo sulla lotta alla corruzione (Parlamento Europeo 2014-2019, 07/10/2019, A8-0284/2016)*, in *Giurisprudenza penale web*, 2016, 11.

corruzione (come l'emissione di fatture false per operazioni inesistenti e la turbativa d'asta), si possa contestare alla c.d. area grigia o "borghesia mafiosa" la consumazione di delitti associativi (artt. 416 e 416 *bis* c.p.). Si tratta di un quesito di difficile risoluzione nella misura in cui, ai fini dell'applicazione della fattispecie *ex art. 416 bis* c.p., è necessario stabilire, in via propedeutica, chi è dentro e chi è fuori all'associazione. Se non che, proprio per la fluidità di cui si è dato conto poco più sopra, tracciare una simile linea di confine non è per nulla agevole⁵⁵. Sarà pertanto possibile contestare l'affiliazione ad una associazione criminale ("semplice" o di stampo mafioso) ad un esponente corrotto della c.d. area grigia (specie se pubblico funzionario) ad una condizione: egli non deve presentarsi solo come controparte del corruttore, ma deve aver avviato una stabile collaborazione per la realizzazione del programma criminoso del gruppo.

Ciononostante, ad avviso di chi scrive un'adeguata repressione della c.d. area grigia si realizza in modo più adatto, per la sua stessa natura non facilmente inquadrabile, mediante l'utilizzo della fattispecie, di matrice giurisprudenziale, del concorso esterno *ex art. 110* c.p., pur nella consapevolezza di tutte le rilevanti incertezze che una simile figura ha ingenerato nel passato, sia a livello nazionale che europeo.

Nonostante l'elevato allarme sociale ingenerato dai delitti di corruzione, che ha spinto il legislatore ad elevare sensibilmente i limiti edittali previsti per questi reati, suscitando un indubbio attrito con il principio di proporzionalità, come messo in luce da autorevole dottrina, mafia e corruzione rimangono fenomeni distinti, a cui riservare un trattamento penalistico radicalmente diverso: applicare il delitto di associazione mafiosa (con tutte le conseguenze che ne deriverebbero sul piano processuale e penitenziario) a pur odiosi fenomeni corruttivi, fomenterebbe una grave lesione dei principi costituzionali che governano la materia.

Sul piano collettivo, poi, si pone una seconda questione, così riassumibile: dal punto di vista giuridico, un gruppo criminale che utilizza esclusivamente tecniche corruttive, rinunciando al metodo mafioso codificato dalla norma, quello intimidatorio, può ricondursi nell'alveo del delitto *ex art. 416 bis* c.p.? Sicuramente lo sfruttamento della corruzione sistemica garantisce una posizione di forza, consentendo l'acquisizione di fatto di una situazione di monopolio che permette di dettare le "regole del gioco" ed eliminare, anche solo economicamente, le imprese concorrenti che si ribellano (ponendole quindi fuori dal mercato e causandone il fallimento).

⁵⁵ Per essere più precisi, va dato conto che, mentre nelle mafie tradizionali, dotate di una struttura gerarchica definita, la distinzione tra affiliati e semplici fiancheggiatori è più agevole, quest'ultima risulta più complessa per i *network* criminali di recente emersione.

Tuttavia, per fornire una risposta ragionata all'interrogativo poco più sopra formulato, si deve prendere atto della sostanziale antinomia tra metodo mafioso e metodo corruttivo: il primo presuppone una posizione di inferiorità, con una vittima che si limita a sottostare agli ordini del proprio carnefice, quand'anche questi si rivelino autolesionistici, mentre il secondo implica una posizione di sostanziale parità, ove, in cambio della propria accondiscendenza, il corrotto ottiene pur sempre un ritorno. Pertanto è proprio il criterio dell'utilità ottenuta dall'interlocutore del gruppo criminale la chiave di lettura giusta per consentire una differenziazione penalistica dei trattamenti sanzionatori: se chi acconsente ad una richiesta del sodalizio non riceve nulla in cambio, ci si troverà più plausibilmente di fronte ad un episodio di intimidazione mafiosa, mentre laddove vi sia una contropartita (economica ma non solo, come la garanzia che, abbandonando una determinata gara d'appalto a cui il gruppo criminale è interessato, l'impresa concorrente otterrà un'altra commessa pubblica, proprio grazie all'appoggio della *societas sceleris*) si sarà più propensi ad individuare i delitti corruttivi.

Ovviamente si è ben consapevoli che sono innumerevoli i casi limite, in cui l'inquadramento nel patto corruttivo piuttosto che nell'intimidazione mafiosa risulta assai arduo, ma il criterio proposto, ad avviso di chi scrive, può rappresentare una valida "bussola" che, unita ad una sapiente valutazione complessiva del materiale probatorio ad opera del giudicante, permetterebbe una soluzione soddisfacente del caso concreto.

6. Conclusioni: le occasioni di lucro mafioso derivanti da pandemia e guerra

In tempi recentissimi, due epocali piaghe si sono abbattute sul mondo odierno: l'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus Covid-19, a cui ha fatto seguito una grave crisi economica e la guerra in Ucraina che, pur non vedendo il diretto coinvolgimento del nostro Paese, produce indubbi e tangibili riflessi sulla situazione economica nostrana, *in primis* sul versante dell'abnorme rincaro delle materie prime e del sensibile aumento dell'inflazione.

Ciò ha determinato una situazione di fragilità economica, a cui lo Stato è riuscito solo in parte a porre rimedio, consentendo così alla criminalità organizzata di stampo mafioso di accentuare la propria vocazione di "usurpatrice" del potere statale, come avviene in tutti i momenti di debolezza del potere istituzionale⁵⁶.

⁵⁶ Del resto, è proprio in questi momenti che la mafia tende a "rialzare la testa", per poi inabissarsi nelle fasi storiche di maggior repressione da parte del potere statale. Sul punto CATINO M., *La mafia come fenomeno organizzativo*, in *Quaderni di sociologia*, 14, 1997. Basti pensare, a titolo

Più precisamente, le occasioni di lucro da parte di associazioni mafiose, a seguito della crisi economica conseguente all'emergenza pandemica di Covid-19 possono essere così sintetizzate⁵⁷:

1. concessione di prestiti usurari ed acquisizione di attività imprenditoriali⁵⁸, specie turistico ricettive, nell'ambito di un *welfare* criminale atto a sopperire alla crisi di liquidità che ha colpito il mondo imprenditoriale, quale conseguenza del drastico calo del fatturato per le chiusure delle attività economiche non essenziali imposte, a livello nazionale, durante i vari *lockdown*, al fine di garantire il contenimento dei contagi. A ben vedere, si è trattato di un aiuto economico⁵⁹, tutt'altro che disinteressato, elargito dalle organizzazioni mafiose, grazie alla disponibilità di ingenti capitali illeciti, sia nei confronti dei singoli, spesso offrendo loro posti di lavoro (ad esempio come prestanomi per l'intestazione fittizia di beni o come "vedette" per lo spaccio di sostanze stupefacenti) sia alle imprese, ottenendo così in cambio non solo connivenza e malinteso consenso sociale, ma anche un ritorno economico (specie nell'acquisizione di attività commerciali in difficoltà e di relative quote di mercato, grazie a indispensabili operazioni di riciclaggio);

2. sfruttamento della semplificazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, predisposte dal Governo al fine di rilanciare l'economia, oltre che per garantire il rapido approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale (*in primis* mascherine e guanti) e di apparecchiature medicali (come i ventilatori polmonari) per le aziende sanitarie, consentendo così anche la realizzazione, in tempi brevissimi, di strutture idonee ad affrontare l'emergenza pandemica (come i *Covid hospital*)⁶⁰;

esemplificativo, all'accaparramento, da parte della criminalità mafiosa, delle risorse pubbliche e dei fondi per la ricostruzione stanziati in occasione di calamità naturali (come il sisma che ha colpito l'Irpinia nel 1980 o quello registratosi in Emilia nel 2012).

⁵⁷ Tutti i fattori di seguito elencati sono stati compiutamente sviscerati da APOLLONIO A., *La lotta alla mafia durante la pandemia da Covid-19: ricognizioni, errori e prospettive*, in *Giustizia insieme*, 2022. Sempre in tema DALLA CHIESA N., *La mafia come virus. Insegnamenti involontari della pandemia (a proposito di un dibattito quasi antico)*, in *Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata*, vol. 6 n. 1, 2020.

⁵⁸ Siffatto rischio viene messo in luce dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), *Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da Covid-19*, 11 febbraio 2021.

⁵⁹ La corresponsione di sostegni economici a famiglie e imprese è in larga parte imputabile al carattere tardivo e insufficiente degli aiuti statali ed è problema non solo italiano, ma pressoché mondiale, come evidenziato dal rapporto Oxfam, *Shelter from the storm. The global need for universal social protection in times of Covid 19*, (a cura di) Barba, van Regenmortel, Ehmke, Oxford, dicembre 2020.

⁶⁰ È proprio nell'occasione di guadagno che si realizza maggiormente la capacità camaleontica della criminalità organizzata. Non stupisce dunque che, come posto in evidenza dalle risultanze investigative, alcune imprese direttamente controllate da gruppi mafiosi abbiano convertito la loro attività in

3. accaparramento delle risorse pubbliche stanziare per fronteggiare la situazione di emergenza. L'impresa mafiosa, infatti, pur non rischiando mai di essere a corto di liquidità, stante i propri capitali illeciti sempre disponibili, riesce con abilità a sfruttare quelle risorse che lo Stato mette a disposizione degli operatori economici in difficoltà⁶¹;

4. gestione clientelare delle risorse pubbliche grazie ad amministrazioni locali compiacenti. Così, ad esempio, le risultanze investigative hanno messo in luce che, in alcuni comuni ad alta infiltrazione mafiosa, i fondi messi a disposizione dal Governo a fini assistenziali, tramite l'elargizione di buoni spesa, sono stati destinati quasi esclusivamente a coloro che erano stati segnalati dalle associazioni mafiose. Ad un simile risultato si è giunti a causa dell'assenza di controlli "a monte" sulle concrete modalità con cui le amministrazioni locali decidono i destinatari e le procedure di assegnazione del contributo⁶².

occasione dell'emergenza pandemica, dedicandosi alla fornitura di servizi di sanificazione di esercizi commerciali e di locali pubblici.

⁶¹ Al riguardo, basti pensare al c.d. "decreto credito", approvato nell'aprile 2020, con cui si agevola il ricorso al credito da parte delle imprese mediante una garanzia pubblica fornita alle banche creditrici. Dietro ad una simile misura, il rischio che si sia realizzato un vero e proprio finanziamento delle imprese mafiose risulta molto rilevante, stante la difficile ricostruzione degli organigrammi societari, dietro il cui "schermo" possono nascondersi anche individui in odore di mafia. Rimane così opaca sia l'individuazione dei reali percettori del beneficio, sia l'effettivo impiego dei fondi per riparare i danni derivanti dai ridotti incassi cagionati dalle restrizioni sanitarie. D'altro canto, la stessa natura "ibrida" dell'istituto, a metà tra il finanziamento privato e l'elargizione di risorse pubbliche, si presta ad eludere tanto le verifiche bancarie sulla solvibilità del debitore, quanto i controlli posti in essere nei confronti dei beneficiari di denaro pubblico. Tali rischi e la mancanza di misure giuridiche idonee a scongiurarli sono evidenziati da MOROSINI P., *Emergenza socio-economica e pericolo mafioso*, in *Quest. Giust. (web)*, 2020.

Ad un risultato in parte analogo si è pervenuto con i numerosi e consistenti "eco-bonus" che il Governo ha messo a disposizione per rilanciare il settore edilizio, specie sul versante delle ristrutturazioni e del miglioramento energetico, in chiave "green". La costruzione di immobili, infatti, rappresenta un'attività che ben si presta alle infiltrazioni mafiose, per una pluralità di fattori tra cui spiccano: la possibilità di effettuare pagamenti non tracciabili, l'alta redditività (specie nell'acquisizione di importanti appalti pubblici attraverso intese corruttive con amministratori pubblici collusi) e le copiose opportunità di riciclaggio del denaro, per la gran mole di forniture necessarie per l'esercizio dell'impresa, la facile realizzazione di un controllo economico e non solo mediante l'offerta di "protezione" nei cantieri edili, anche tramite la fornitura di manovalanza a basso costo (sovente ricorrendo al c.d. "lavoro in nero").

⁶² Sul punto Direzione Investigativa Antimafia (DIA), *Relazione al Ministro dell'Interno al Parlamento*, luglio-dicembre 2020, p. 23, disponibile sul sito istituzionale del Senato.

La creazione di consenso da parte dei gruppi mafiosi tramite l'impiego di risorse pubbliche si è registrato anche per misure come il reddito di cittadinanza. Infatti, grazie all'efficace attività delle autorità inquirenti, si è scoperto che, in alcuni casi, questo sussidio è stato elargito in favore di affiliati ad associazioni mafiose e a soggetti che, pur essendo estranei al gruppo criminale, avevano ottenuto l'aiuto economico di quest'ultimo nella compilazione truffaldina delle pratiche, con conseguente ottenimento

Dalla disamina fin qui compiuta, è dunque opportuno trarre un importante insegnamento: il sostegno pubblico alle imprese e ai singoli in situazioni di eccezionale difficoltà e crisi economica è essenziale per evitare l’allocazione di risorse provenienti dalla criminalità organizzata e il conseguente rischio di infiltrazioni mafiose. Allo stesso modo, la tempestività nell’elargizione dei fondi risulta di vitale importanza per evitare che lo Stato arrivi troppo tardi, specie dinnanzi a un mondo criminale che non perde di certo tempo nel cogliere le occasioni di inquinamento del tessuto sociale e, conseguentemente, di parassitario arricchimento.

Ciononostante, la nobile esigenza di semplificazione della macchina burocratica non può in alcun modo comportare un sacrificio della rete di controlli, tanto sulla destinazione delle risorse pubbliche, quanto sugli effettivi destinatari del beneficio (ad esempio, mediante la tempestiva individuazione dei c.dd. prestanome tra coloro che, pur non possedendo adeguate competenze professionali, ricoprono ruoli apicali nelle società richiedenti sussidi pubblici).

Questo monito deve essere tanto più forte in questo preciso momento storico⁶³: a luglio 2020, infatti, l’Unione Europea ha approvato il più importante pacchetto di aiuti economici (in parte prestiti, in parte risorse a fondo perduto) mai varato dai tempi del Piano Marshall per la ricostruzione dell’Europa nel secondo dopoguerra. Tra i vari

del beneficio, anche mediante lo sfruttamento dei legami collusivi intrattenuti dal sodalizio mafioso con apparati istituzionali infedeli. In tal modo, l’indebito percettore del sussidio contrae un obbligo di gratitudine nei confronti della *societas sceleris*, che si traduce nella sua messa a disposizione nei confronti di quest’ultima.

⁶³ Anche la guerra in Ucraina, scoppiata a fine febbraio 2022, potrebbe rappresentare un’occasione di crescita per la criminalità organizzata, sotto molteplici fronti: in primo luogo, nell’ambito del rifornimento clandestino sia delle armi che del mercato nero, a fronte della carenza di beni di prima necessità, come le medicine, tanto in Russia quanto in Ucraina. In secondo luogo, la crisi migratoria conseguente al conflitto bellico potrebbe essere sfruttata dalle mafie, a fini lucrativi, sia nella gestione delle tratte e dell’accoglienza nei Paesi ospitanti (con conseguente accaparramento delle risorse stanziare dagli Stati europei a tal scopo), sia nello sfruttamento degli immigrati clandestini, ad esempio sul mercato del sesso. Sul punto si veda l’interessante articolo di VARESE F., *Ucraina, le mani della mafia nella guerra. Se i conflitti diventano trampolino per i clan*, 29 marzo 2022, in www.repubblica.it.

Salvo cambiamenti dell’ultimo momento, poi, a partire dal 1° gennaio 2024, verranno poste all’asta le concessioni balneari, portando così all’attuazione compiuta della direttiva Bolkestein ed evitando all’Italia l’apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea. Orbene un simile epocale incanto di concessioni demaniali, funzionale a garantire un pieno rispetto della concorrenza e del libero mercato, se non opportunamente regolato, dal punto di vista tecnico-giuridico, mediante un rigoroso controllo dei potenziali acquirenti, rischia di consentire l’acquisizione di redditizie attività turistico-ricettive da parte di imprese mafiose. Il tema, fino ad ora scarsamente vagliato, viene proposto da ZAVATTA A., *I balneari di Roma denunciano: “la mafia comprerà le nostre spiagge”*, in www.iltempo.it, 17 febbraio 2022.

Paesi europei, l'Italia beneficia di una delle maggiori fette delle risorse e, proprio al fine di stabilire un programma razionale di impiego di tali fondi, il nostro Governo ha redatto il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Si tratta di un'occasione irripetibile per il rilancio del Paese che, se opportunamente colta, porterà grandi vantaggi nella digitalizzazione delle istituzioni, nell'ammodernamento delle infrastrutture, nella transizione ecologica e, in ultima analisi, nello sviluppo economico italiano. Tuttavia, il rischio che tali risorse fungano da "calamita" per i voraci appetiti delle mafie è più che concreto e, proprio per questo, si dovrà mantenere alta l'attenzione, anche predisponendo idonee misure tecnico-giuridiche. La posta in gioco è troppo importante: ne va non solo della credibilità internazionale dell'Italia, ma anche della sua crescita economica e, soprattutto, sociale.